

COMUNE DI NOLI

PROVINCIA DI SAVONA

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE

V.:....88

OGGETTO:

Regolamento Edilizio e Piano di Fabbrica zione - Variazione.

Relazione di pubblicazione

L'anno millenovecentosettanta

del mese di Cinque

alle ofentuno nella solita sala veriscritunioni. Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in sessione ordinaria di convocazione ed in seduta pubblica pubblica

		Presenti	Assenti
1.	Gambetta Com.te Carlo		
2.	Di Nitto Dott. Francesco	1	
3.	Repetto Mario	I	
4.	Troya Ing. Antonio	I	
5.	Brignole Rag. Battista	1	
6.	Scipioni geom. Pierfederico	I	
7.	Calcaterra Prof. Piera in Bonora	I	
8.	Beiso Emanuele		1
9.	Casanova Vincenzo		
10.	Gambetta Geom. Angelo	I	
11.	Gandoglia rag. Livio	I.	
12.	Maglio Igino	1	···
13.	Magnone Andrea	. I	
14.	Negro Giuseppe	ľ	<i>'</i> 4
15.	Olin Rag. Elda		
16.	Pastorino Franco	ľ	
17.	Polidori Francesco	Ī	
18.	Rebella Giovanbattista	I	
19.	Roba Alberto		
20.	Robba Secondo	1	**
	TOTALE	1	*

Assiste alla seduta il Segretario Sig.

il signor neg. Angelo nella sua qualità di GAMBETTA Carlessume la presidenza e riconosciuto legaraco numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

H.D	U	B	\mathcal{B}	L	I	(A	r E	(

all'Albo Pretorio nel

giorno

addi

addi

39

opposizioni

A. Rettero

<u> </u>								
nviato	al (omita	ito	Regionale	ďi	Con-		
rollo -	Sez	. di	Sa	vona				

il

Prot. N.

Dopo aver osservato che il patrimonio di bellezza territori'a la che ha reso Noli giustamente famosa, richia di essere messo definitivamente a repentaglito dalla indiscriminata espensione edilizia che negli ubtimi ammi, per la saturaziome degli spazi al Fiano, si è rivolta alla collina, rileva come los strumento urabanistico in vigore (Regolamento Edilizio con annesso Piano di Fabbricaziono approvato nel 1962) all'esame dei fatti si sia rivolato inadeguato adoperare una pur minima salvaguardia del territorio;

Ribadita quindi la ferma volontà dell'Amministrazione adottare il peese del P.R.G. per il quale è stato conferito incarleo all'arch. Nicolò CAMPORA, invita l'Assessore ei LL.PP. e Urbanistica ing. Antonio TROYA a presentare la variante al R.E. con annesso P.S., predisposta variante dall'Amministrazione.

L'Assessore ing. TROYA espono nella relezione introduttiva, allegata sotto il numero I, il significato politico del provve-dimento di variante sottoposto all'approvezione del Consiglio Comunale, significato che concretizzarsi in:

- I' impegno solenne dell'Amministrazione e presentare in Consiglio Comunale nel tempo massimo di 6 mesi il P.R.G. necessario per l'agiornamento statistico dell'insediamenti instervenuti dal 1973 ad oggi e per rendere partecipe la popolazione della scalte del PIRIG.;
- 2° conseguente necessità di regolamentare il territorio in questo arco di tempo con uno strumento che sia rispondente alle norme della leggi vigenti (legge I7.8.1942 N. II50, modificata ed integrata con leggi: 6.8.1964 N. 765, I9.II.1968 N. II87, I.6.1971 N. 291, 22.I0.1971 N. 865e Decreto Ministriae le N. I444 del 2.4.1968) in quanto il R.E. con ammesso P.F. attualemente in vigore non è assolutamente idence a regolare l'uso del territorio neppura per pochi mesi;
- 3° necessità di vincolare ad uso pubblico alcune aree;

L'Assessore ing. TROYA espone poi al Consiglio la relezione ENNEXAZIMATINICATA come allegato A), di premessa alla veriantex e ne afferma la portata essenziale ai fini della comprensiome dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione a vegliare il R.E. con annesso P.F. e prosegue dando lettura degli articoli veriati contenuti nel fascicolo indicato come allegato B).

Terminata l'esposizione l'Assessore chiede ni Consiglieri se

intendono necessari ulteriori chiarimenti.

Alla risposta magativa il Presidente invita i Consiglieri a discutere e a deliberare in merito.

Il Consigliero NEGRO Giuseppe, chiesta la parola, interviena come in appresso:

segue verbale del (1)

N.

Ho detto critica perchè avevamo ereditato una sessantina di pro getti già approvati dalla Commissione edilizia precedente ed una quarantina di progetti ancora da esaminare: in totale un centinaio.

Si presentò anche davanti a noi il sibillino art. 32 del R.E.

che si presentava e si spresta ad interpretazioni difformi.

Decidemmo quindi di apportare alcune varianti al Piano di Fabbricazione e Regolamento Edilizio così come indicato dal Decreto Minietmale dell'I e 2 aprile 1968 e ribadito dalla Legge Regionale nº 7 del 6.2.1974, e per sentire il parere dei nolesi convocammo uma assemblea alla quale furono invitati tutti i partiti, associazioni varie, albergatori ecc.eec.

Quello che successe in quella riunione pernso che tutti lo ricog

dorete: ci fu ima reazione nettamente negative.

Che Fare? Pur convinti che la nostra idea fouse quella giuste ci venne a mancare l'appoggio e la forza politica por portaria a termine e doverno quindi rinunziare ad ogni variazione consci che il portare quanto sopra in Consiglio avrebbe potuto penvocare una crisi che poteva anche portare il Comune ad una gestione Comissariale.

Nonostante l'opposizione vostra, ed in particolare quella della Democrazia Cristiana, abbiamo temuto dede ai mostri impegni e, tra Ammumerevoli difficoltà, abbiamo portato in discussione al Consiglio Comunale il Piano Regolatoro Generale che non è riuscito a passare.

Ora, cambiata amministrazione, ormai lontana la propaganda elettorale che metteva in guardia chi avesse voluto votare per la lita n. I perchè commisti ed i socialisti in Comune avrebbero blocato, espropriato, impedito ecc.ecc. ora, ripeto, cambiata amministrazione, il problema si ripresenta.

Chiedete di fare quello che era già nei mostri programmi? E facciamolo! Ci dispiace solo che si è perso, inutilmente, un anno e mezzo di tempo e ci auguriamo che i tempi per l'approvazione di un

muovo Pieno Regolatore Comunale siamo ridotti al minimo.

I nostri voti forse non sono determinati del punto di vosta que merico, ma anlo sono certamente sul piano politico, ed è nostro importamento incoraggiare chi tra di voi dimostra di avere a cuore, anche se con ritardo, l'avvenire della nostra città.

Francemente vi confesso che alcuni di noi sono stati tentati dal desiderio di essere contro questa, ora vostra, iniziativa; nen perchè non la condividiamo, ma così forse perchè non ve ne riteniamo meritevoli per la presedente opposizione fattaci, e forse um po' per fare anche noi quello che si vantamo di fare i politici, Anche se, facendo politica, si può correre il rischio di tratte la gente in ingamo. E' noi questo non lo vogliamo.

E' prevalso il buon senso: per essere coerenti a noi stessi, ai no

stri principi, al nostri programmi.

Quindi non vi saremo contro, anche perché portate in discussione

una cosa che per noi era già scontata.

Il nostro voto sarà quindi a favore delle varianti proposte, con reccomendazione che da queste varianti non mascano figli e filiastri che l'alla della che l'alla che

giamerie ed encha con la recommunicas di eccolorare el mestla presentazione di quel piene regoletro, medificato, eccondo El vestro idea politicho che è pur compre il vero strumento legole al quale debbleme costitonisco.

Se il temo anzienà di 6 resi està di 5 o reglio di 4, tento

megilo.

Avuta la parola il consigliere CARBITTA geom, Angelo affermas

""Voelio caprimaro la mia perplenaità sulla providura adottata circe la presentazione della variante al R.E e P.E., mov | seuso ele nella scolta degli Aministratori commali cha ponso un abbiano vagliata la legittimità della deliberazione.

Il mio voto favoravolo assume quindi il preciso eignificato di non ostacolare una decisione dhe tenda alla enlveguardia del territorio e l'implicito impeno di portere ell'escue del Consi<u>d</u>ià

Commale a brevissimo scadenza il P.R.G.""

Risponde l'Assassore ing. TROYA assicurando che il P.R.G. mon terderà ad essere posto all'esame del Consiglio.

Prende quindi la parola il consigliare RODDA Alberto per di-

chierare quanto occuer

"" kitengo opportuno evidênziara il mio pensiero a proposito

del putno 3 posto ell'O.D.G.

Non ho mulla da eccepiro perquanto riguarda l'utilità e la zecasaità di uno strumento indispensabile quele à il P.E.G., quindi sono fevorevole nell'essegnere l'incarico ell'arch. CAMPONA 11 quale gode della mia massima stima e fiducia per la suo capaeltà e serietà professionale.

Non nascondo invece ii motivo di perplessità e di incertezza sul punto 4 dell'J.D.G. per la legittimità della proposta di va-

riente dell'art. 32 del vigente Regolemento Edilizio.

A questo proposito, però, per motivi di serietà politica o per la fiducia che autro nella coalizione dei pertiti politici di questo Consiglio, il mio voto à favorevole"".

Elepedde acora l'Assessore ing. TRUYA affermendo che la proposta di variazione non solo è legittime, un indispensabile perchà ci si deve edeguare ella legge.

Non avendo altri chiesta la prola

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vdita la relazione dell'ing. Antonio TROYA, como de allegato

Visti gli elaborati uniti alla presente e contraddistinti dar "A", "B", "I A", "I B", "2 A", "2 B" dall'ezreb. Micold CMPORA; Preso atto dell'impegno dell'Amministropione a presentere il

P.R.G. all'esome del Consiglio entro il tempo messimo di mesei 6;

Rilevato che mell'attuale situazione di compromissione del territorio difficili si presentano le risposte del P.A.G. in termini di

servisi e di infrastrutture pubbliche;

Che nessuma elsposta potrebbe essere data dal nuovo P.R.G. se continuasso, ai ritmi del più recende passato, l'espansione edilizia disarmonica e indiscriminata consentita del R.E. con annesso P.F. - etualmente in visozo:

ettualmente im vigozo; Vista la leggo I2.8.1942, N° 1150 modificata ed integrata dallo

leagi: 6.8.1967 N. 765, 1.6.1971 N. 291;

Visto 11 D.M. M2.4.1968 N. 1444; Vista la legge regionale 6.2.1974 N. 7; Con voti umanimi epressi per appello mominale

DELIBERA

- di approvere la variente predisposta del progettista del Riesech.Nico= 10 CAMPORA di Savona e composta de n. 2 ellegati e de N. 4 tavoles al Piano di Fabbricazione con annesso Regolamento Edilizio che 0 stato approvato 1º8.6.1962 con 11 Decreto N. 842/968 Div. 23 bis. Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.10 Carlo Gambetta

Il Membro Anziano

Il Segretario

F. Francesco Di Nitto

F.to Angelo Bottaro

Per copia conforme all'originale rilasciata in carta libera
per uso amministrativo.

li

Visto: IL SINDACO

11 Segretario Comunale

Clary

COMUNE DELLA CITTA! DI NOLI

VARTANTE AL PROGRAMMA DI FABBRI
CAZIONE CON ANNESSO REGOLAMENTO
EDILIZIO APPROVATO L' 8 - 6 1962 CON DECRETO N° 842/968 DIV
23^ bis

ALLEGATO B " NORME VARIATE

Il presente allegato è costituito dall'insieme delle norme integrative o sostitutive del Regolamento Edilizio del Comune di Noli approvato con D.M. Nº 842 / /968 DIV. 23° bis in data 8/6/1962 e in particolare fa riferimento:

- ART. 30 Zona nuova a ville (F)
 L'art. viene soppresso per l'adeguamento di tale zona alla zona a
 gricola (H) e alle caratteristiche
 della stessa.
- ART. 32 Zona di verde agricolo (H)

 J'articolo viene così variato:

 "LIMITI DI ZONA:

 Con tale denominazione si intende

 indicare tutta quella parte del ter

 ritorio comunale che non ricade en

 tro alcuna delle precedenti zone.
 - La destinazione specifica della zona è agricola ai sensi del D.M. 2 aprile 1968 tenuto conto delle istruzioni Ministeriali ad esso relativo.
 - Nelle zone agricole non sono ammes si interventi residenziali ad es clusione di quelli atti a servire le esigenze abitative del nucleo familiare interessato alla conduzi one del fondo e non possono eccede re, come volume destinato alla abitazione il limite di 0,03 mc/mq. sul totale delle aree di proprietà di pertinenza della azienda, cir coscritta in un raggio di 500 mt.e a tal fine esclusivamente vincolate, con atto pubblico debitamente trascritto.
 - Sono ammesse nelle zone agricole le costruzioni per gli allevamenti, la

trasformazione e la conservazione dei prodotti agricoli, le stalle, le serre e il ricovero per attrezziono ritenuti convenzionalmente privi di cubaturo, purche limitati alla effettiva consistenza e neces sità del fondo agricolo.

- Alle costruzioni residenziali esis tenti e ricadenti in zona agricola è consentito apportare quegli in terventi tendenti a migliorare il profito igienico e abitativo delle stesse, sempre che non comportino aumenti di cubatura e non consolidino o aggravino condizioni di disagiata abitabilità.

TIPO DI FABBRICAZIONE:

Fabbricazione aperta, vietate le chiostrine;

- Indice di fabbricabilità: 0,03 mc/mq;
- Il lotto su cui insiste la costruzione non deve essere inferiore ai 2000 mg.
- La superficie massima copribile è del 20% di tutta l'area asservita.
- Il numero dei piani sarà di 1 oltre il terreno.
- L'altezza degli edifici non potrà superare mt. 7,00
- Le distanze dal filo stradale secondo quanto disposto dal D.M. 1° aprile 1968.
- Dai confini mt. 6.
- Dai fabbricati mt. 12 o in aderenza."

ART. 35 - Piani di lottizzazione.

L'articolo viene così variato: - La fabbricabilità di ciascuna zona costituisce una caratteristica di zona che non può essere disgiunta dal contesto generale e conseguentemente dalla esistenza delle opere di urbanizzazione primaria e se condaria di interesse comunale se condo quanto previsto dal D.M. 2 a prile 1968 e ribadito dall'art. 4 della legge regionale Nº 7 del 6 febbraio 1974.

- Qualora tali superfici pubbliche non siano disponibili si può proce dere, attraverso il Piano di Lottiz zazione, che dovrà tener conto di quanto disposto dall'art. 8 della legge N° 765 del 6 agosto 1967 e dal D.M. del 2 aprile 1968.
- L'autorizzazione a costruire è data nell'ambito dei singoli lotti ed è subordinata all'impegno della contemporanea esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria relativa ai lotti stessi.
- A norma dell!art.8, 5° c. Legge 6
 agosto 1967 nº 765,1 autorizzazione comunale è subordinata alla stipulazione di una convenzione che
 preveda:
 - 1) La cessione gratuita delle areq necessarie alle strade residen-ziali, agli spazi di sosta e di parcheggio, alle fognature ed al la rete idrica, alla rete di distribuzione dell'energia elettrica, della pubblica idluminazione e del gas, agli spazi di verde attrezzato (opere di urbanizio zazione primaria di cui all'art.

4 legge 29 settembre 1964 nº 847 richiamato dall'act. 8, 5° C. Legge 6 agosto 1967, nº 765, cit.).

Tale cessione deve avvenire nei termini stabiliti dal Comune, che terrà conto a tal fine delle caratteristiche e della disciplina propria della zona e della dimensione dell'insediamento.

2) La cessione gratuita delle areene cessarie alle opere di urbanizzazi one secondarie: la quantità delle aree è determinata in base a quanto disposto dal D.M. del 2 aprile 1968.

In sede di convenzione, potrà al tresì essere stabilita la sostituzione della cessione di aree con il controvalore delle stesse in denaro; potrà altresì convenirsi, in luogo della cessione di aree frammentarie per singoli tipi di servizi, la dismissione globale, sempre per la quota di competenza, delle aree occorrenti per uno o alcuno soltanto dei servizi in questione.

- 3) L'assunzione, a carico del proprie tario, o dei proprietari solidal mente o di chi, comunque, chiede di essere autorizzato a lottizzare, de gli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria nella loro totalità.
- 4) L'assunzione, a carico del proprie tario, o dei proprietari solidamen te o di chi, comunque, chiede di es

sere autorizzato a lottizzare, degli oneri relativi ad una quota par
te delle opere di urbanizzazione se
condaria relativa alla lottizzazio
ne, o di quelle opere che si renda
no necessarie per allacciare la zo
na ai pubblici servizi.

L'ammontare di tale quota è determinato in base a parametri fissati
dal Comune con apposito Regolamento, in rapporto alle singole zone
ed ai diversi tipi di insediamen to.

- 5) Il programma di attuazione della lottizzazione e dei servizi ad essa relativi nel loro complesso non chè i termini, non superiori a die ci anni, entro i quali deve essere ultimata l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria (di cui ai nº 1,2,3,4 del presente articolo), e le modalità di esecuzione dei relativi lavori.
- 6) Gli impegni e le garanzie reali e finanziarie al fine dell'adempimen to degli obblighi ed oneri derivan ti dai precedenti nº 1,2,3,4,5.

L'entità e la forma di dette garan zie è determinata in base si alla ampiezza della lottizzazione, sia all'entità delle opere da eseguire sia all'arco di previsione dei tem pi d'attuazione.

- La convenzione è approvata con delibe razione consigliare nel modi e forme 88

aubblicazione

CATO

e orio nel

West 11/75

cioni :

A de la constante de la consta

iro

Regionale di Con vona di legge e deve essere trascritta a cu-, ra e spese del proprietario o di chi,co munque, ha richiesto di essere autorizzato a lottizzare.

- Tale convenzione fa parte integrante del piano di lottizzazione che deve sprimere, in ogni caso:
 - 1) le indicazioni del Programma di Fabricazione relative alla rete viaria, alle caratteristiche ed ai vincoli di zona, ai servizi di zona ed interzonali, ed a ogni altro elemento cui la lottizzazione si riferisce.
 - 2) L'indicazione delle aree per spazi pubblici e delle aree destinate alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria (servizi).
 - 3) L'indicazione e la destinazione degli spazi prîvati.
 - 4) La forma volumetrica e la posizione degli edifici, qualora trattasi di lottizzazione residenziale.



COMUNEDINOLI

PROVINCIA DI SAVONA

PEGDIANELIO EDIZIO

APPROVATO DAL MINISTERO DEI

LAVORI PUBBLICI CON, DECRETO

N. 842/968 DIV. 25° IN DATA 08/06/62



COMUNE DI NOLI PROVINCIA DI SAVONA

REGOLAMENTO EDILIZIO

COMUNE di NOLI

REGOLAMENTO EDILIZIO

former construction primer small quant system goods downing some system gather sources.

PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPITOLO I°

AUTORIZZAZIONE A COSTRUIRE

Art. 1

OPERE SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE

In tutto il territorio comunale chiunque intenda eseguire i seguenti lavori, deve richiedere apposita autorizzazione al Comune:

- Nuove costruzioni;
- Trasformazioni strutturali, estetiche e volumetriche, demolizioni interne ed esterne di costruzioni esistenti;
- Muri di cinta, cancellate, modifiche del terreno, costruzioni in sottosuolo, fognature e acquedotti;
- Aperture di spazi, privati al pubblico transito;
- Tinteggiature, decorazioni, restauro in parti esterne;
- Tende, tettoie e parti sporgenti su spazi pubblici;
- Costruzione, trasformazione, restauro di vetrine, insegne, mostre;
- Opere destinate ai cimiteri;
- Cartelli ed affissi pubblicitari;
- Impianti mobili e fissi su area pubblica o privata o su suolo di proprietà demaniale, indipendentemente dalle concessioni rilasciate dagli enti competenti.

Art. 2

DOMANDA DI LICENZA EDILIZIA

Per ottenere la licenza edilizia deve essere fatta domanda al Sindaco nelle modalità stabilite; accompagnata dal progetto, debitamente firmato dal proprietario del terreno, dal proprietario della costruzione, dal progettista.

Nella domanda dovrà essere indicato il domicilio dei firmatari. I progetti di nuove costruzioni o di restauri, quando non sia lo stesso progettista a dirigere i lavori, dovranno essere anche fir mati dal Direttore dei Lavori.

Il Direttore dei Lavori deve essere iscritto all'Albo degli Ingegneri o degli Architetti, oppure dei Geometri, nel limite delle rispettive competenze professionali.

Art. 3

PROGETTI ED ALLEGATI

Per le opere edilizie a corredo delle domande è obbligatoria la presentazione dei seguenti elaborati in triplice copia:

a) Planimetria quotata della località scala 1:1000 estesa sino alla più vicina strada pubblica riportante la precisa ubicazione del= l'opera rispetto agli edifici adiacenti, il nome dei proprietari confinanti, le altezze degli edifici circostanti e le distanze dai

pertinente alla costruzione progettata e saranno indicate la superficie del lotto, la superficie ed il volume della nuova costruzione, il tutto corrispondente alle prescrizioni, distanze e coefficienti stabiliti per la rispettiva zona edilizia. A convalida della superficie del terreno è obbligatoria la presentazione dell'estratto di mappa catastale.

- b) I prospetti, le piante di ogni piano e della copertura, con la indicazione delle sovrastrutture (volumi tecnici) ed almeno u na sezione verticale quotata in corrispondenza dell'edificio nella direzione della linea di massima pendenza del terreno, riferita ad un determinato punto fisso, per una estensione a monte ed a valle di metri 20 con l'indicazione dell'andamento del terreno prima e dopo la prevista sistemazione. Il tutto in scala l:1000.
- c) Disegno (od almeno schizzo prospettico) dal punto di vista reale più interessante delle fronti prospettanti spazi pubblici con le costnuzioni attigue, con le loro principali caratteristiche volumetriche;
- d) Per gli edifici che dovranno sorgere nella zona della città antica od in vicinanza dei monumenti, i disegni dei prospetti principali dovranno essere eseguiti secondo l'apposita norma degli articoli 57 e 74:
- e) Per gli edifici alberghieri, di svago, da erigersi nella zona a verde protetto, è obbligatoria la presentazione degli elabo= rati prescritti dall'art. 31 (caratteri di zona, 2° capoverso).

Ogni disegno dovrà essere quotato nelle principali dimensioni, saranno indicati, cioè, i lati interni ed esterni delle piante, gli speccori dei muri, le altezze dei singoli piani e quelle totali dell'edificio.

Potranno essere richiesti particolari costruttivi e decorativi in scala maggiore, nonchè fotografie, disegni e plastici che fosse= ro rotenuti necessari per l'esame ed il giudizio dell'opera proget= tata come previsto degli articoli 57 e 74.

Il progetto va inoltre corredato da una relazione con la des scrizione delle strutture portanti, dei materiali da impiegare nels le rifiniture esterne dei fabbricati, della sistemazione delle aree adiacenti al fabbricato che rimarranno inedificate, del rifornimens to dell'acqua potabile e dello scarico delle acque bianche e nere.

I disegni e gli allegati al progetto, convenientemente piegati, devono avere le dimensioni: cm. 21 x 31.

Il progetto non potrà essere ripresentato che nel caso di va= rianti le quali giustifichino un nuovo esame.

I progetti da sottoporre all'approvazione della Soprintendenza ai Monumenti, devono essere presentati in cinque copie.

Nei progetti di sistemazione, ampliamento e restauro di fabbri cati, saranno indicate in nero le opere preesistenti, in giallo le demolizioni e gli scavi, in rosso le nuove costruzioni o riempimenti.

I progetti di strade, di lottizzazioni, di sistemazioni di com plessi edilizi, ovvero anche disistemazione attorno ad edifici sin= goli di particolare interesse ed importanza dovranno essere presen= tati con carattere di massima in scala 1:200, senza pregiudizio del= la successiva presentazione, nella scala dovuta e nei modi prescritti dai precedenti capowersi, degli elaborati necessari ad ottenere

Tali complessi di progetti edilizi o di lottizzazioni dovranno sempre comprendere la chiara indicazione delle vie di accesso delàa rete di rifornimento dell'acqua potabile, della rete di convoglia= mento delle acque bianche e nere.

Art. 4

CONTROLLO DI PROGETTI

I progetti dovranno essere controllati dall'Ufficio Tecnico Co munale, il quale compilerà una relazione contenente i dati e le os= servazioni fatti in base al presente regolamento ed alle altre leg= gi vigenti. In detta relazione che deve essere presentata all'esame della Commissione Edilizia insieme al progetto, saranno messe in par ticolare evidenza le eventuali irregolarità.

I progetti saranno altresì sottoposti al preventivo esame del= l'Ufficiale Sahitario, il quale esprimerà per iscritto il proprio parere in merito, motivato. Qualora l'Ufficiale Sanitario riscontri col proprio esame preventivo, difetti di impestazione, dal lato igienico-sanitario, il progetto stesso sarà restituito dagli interessati per le rispettive modifiche.

666666666666

C A P I T O L O II^ ESAME DEI PROGETTI DI COSTRUZIONE R RILASCIO DELLA LICENZA EDILIZIA

Art. 5

COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA

La Commissione edilizia è composta:

- 1) dal Sindaco o da un Assessore delegato che convoca la Commissio ne e la presiede;
- 2) dall'Ufficiale Sanitario del Comune;
- 3) da un Consigliere comunale designato dal Sindaco;
- 4) da un architetto:
- 5) da un ingegnere;
- 6) da un geometra;
- 7) da un esperto in materie giuridiche con particolare giguardo alla legislazione urbanistica;
- 8) da un cittadino di particolare e riconosciuta competenza in materia artistica, rappresentante la Soprintendenza ai Monumenti per la Liquria;
- 9) dal Presidente dell'Azienda Autonoma o da un suo delegato;
- 10) da un componente dell'Ufficio Tecnico Comunale, appositamente designato dall'Ufficio stesso, con funzioni di Segretario;

I membri designati, scelti fra persone estranee all'Amministrazione comunale, sono i tecnici (ingegneri, architetti, geometri) rappresentanti degli Ordini professionali, l'artista o scultore di belle arti e sobria locale rappresentante della Soprintendenza ai Monumenti ed il rappresentante degli Enti turistici.

La nomina dei membri designati deve essere fatta dal Consiglio Comunale, nel mese di novembre. Essi restano in carica per i due anni successivi e possono essere rieletti.

Il Tecnico comunale funziona da segretario della Commissione e non ha diritto al voto.

Art. 6

COMPETENZE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA

La Commissione Edilizia ha voto consultivo ed è chiamata a dare il suo parere su tutte le opere pubbliche o private da effettuardi nel Comune, siano esse completamente nuove o modifiche di quelle e sistenti, e sopra ogni questione edilizia, di igiene e di estetica, potrà fare tutte quelle proposte che riterrà opportune su opere esi stenti, in costruzione o in progetto.

Art. 7

FUNZIONAMENTO COMMISSIONE EDILIZIA

La Commissione Edilizia si raduna ogniqualvolta il Sindaco lo ritenga necessario.

Nell'avviso di convocazione saranno elencate le pratiche da esaminare. Le riunioni della Commissione saranno valide se sono presenti almeno metà dei membri più uno, col Presidente.

In ogni caso deve essere presente l'Ufficiale Sanitario.

Le deliberazioni saranno prese a maggioranza di voti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

Qualora un membro si assenti per tre volte consecutive senza giustificato motivo, può essere sostituito. Il verbale di ogni se duta sarà redatto dal Segretario e firmato dal Presidente nella seduta immediatamente successiva. In caso di disaccordo saranno messi a verbale i diversi pareri.

L'interessato può chiedere di essere sentito dalla Commissione una sola volta.

Qualora uno dei Membri sia autorie o comunque interessato nel= l'argomento trattato, deve astenersi dall'assistere all'esame ed alla votazione.

Art. 8

LICENZA EDILIZIA

Il Sindaco, sentita la Commissione Edilizia, notifica agli in= teressati le deliberazioni e, in caso di autorizzazione, restituisce una copia dei disegni firmati e bollati.

Tale notifica deve essere fatta all'interessato entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, non provvedendo il proprietario puo, con atto di notifica giudiziale, diffidare il Sindaco ad emettere provvedimento.

Trascorsi i sessanta giorni dalla data dell'avvenuta diffida, il progetto si intende respinto senza motivazione ai fini della eventuale impugnativa del richiedente di fronte al Consiglio di Stato, per l'annullamento di tale illecito comportamento.

Allorchè il Sindaco non ritiene di accogliere il parere dato dalla Commissione Edilizia è tenuto a darne dettagliatamente moti= vazione con una relazione di carattere tecnico in cui siano illu= strate le ragioni del diverso avviso.

Se un progetto viene respinto deve essere notificato il motivo all'interessato;

La licenza edilizia costituisce solo una presunzione della conformità delle opere alle leggi e regolamenti e pertanto non esone ra l'interessato dal rispetto delle leggi e regolamenti anche nei riguardi dei diritti dei terzi.

La licenza edilizia è personale e non può essere trasferita.

Art. 9

OPERE URGENTI

In caso che si prospettasse la necessità di eseguire lavori di indilazionabile ed urgente necessità ed urgenza, il propr etario o chi per esso può iniziarli dandone preavviso al Sindaco e nel= lo stesso tempo presentare la domanda corredata dai documenti dovuti entro dieci giorni dall'inizio dei lavori, dichiarandosi responsabi= le per i danni eventuali e per lesione di diritti a terzi, o per deliberazione contraria da parte dal Comune/

DECADENZA E NULLITA' DELLA LICENZA EDILIZIA

La licenza edilizia è personale e valida esclusivamente per il propetetario dell'immobile al quale è stata intestata.

In caso di trapasso i cessionari od aventi causa dovranno chie dere che venga loro intestata. La licenza edilizia si intende decaduta guando le opere non siano state iniziate entro un anno dal rilascio, e guando i lavori siano stati sospesi per dodici mesi.

Quando si tratti di sistemazione di complessi comprendenti più edifici, l'approvazione della sistemazione intera, avrà la validità di anni cinque, mentre per la licenza particolare dei singoli edifici componenti, sarà osservata la norma consueta.

Quando si richiede la rinnovazione della licenza decaduta il Sindaco potrà dispensare il richiedente da una nuova doamenta= zione.

L'autorizzazione è automaticamente nulla e la licenza priva di valore giudidico:

- a) quando risulta ottenuta in base a disegni alterati o non rispone del al vero;
- b) quando non sono rispettate le norme di legge o di regolamento vigente;
- c) quando non sono osservate le condizioni prescritte nella li= cenza;
- d) quando sono apportate variazioni arbitrarie;
- e) quando il designato direttore dei lavori non segue direttamen= te l'andamento dei lavori stessi.

Se l'opera non può essere completata secondo il progetto approvato e rimane sospesa, nel termine massimo di tre mesi dalla some spensione dei lavori, le parti eseguire dovranno essere messe in condizioni di non presentare inconvenienti dal punto di vista della stabilità, dell'estetica, dell'igiene, della viabilità e devono essere sistemate secondo le prescrizioni emanate dall'Ammini strazione Comunale.

Art. 11

POTERI SPECIALI DEL SINDACO

Quando la Commissione Edilizia, su parere motivato per iscrit=
to e debitamente firmato dall'architetto, dal competente in mate=
ria artistica, dal rappresentante dell'Azienda Autonoma di Soggior
no, sentito il parere della Sezione Urbanistica compartimentale,
ritenga l'opera progettata pregiudizievole, dal punto di vista pa
noramico, paesistico ed ambientale, anche se il progetto risulti
conforme al regomamento ed alle leggi vigenti, il Sindaco potrà rI=
chiedere il parere della Sovrintendenza ai Monumenti la quale do=
vrà pronunciarsi nel termine di giorni trenta dalla richiesta.

Il Sindaco, in base a detto parere, ha facoltà di rinviare detto progetto affinchè venga ripresentato conforme ad esso.

La notifica al richiedente di cui all'art. 8 comma I° riporterà integralmente la motivazione della richiesta fatta alla Soprinten= denza ed il parere da quest'ultima emesso.

CAPITOLO IIIº

DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 12

VARIANTI

Qualora nel corso dell'esecuzione si ravvisasse la convenienza e la necessità di varianti, prima di iniziarne l'esecuzione, il proprietario deve ottenere la specifica approvazione.

Art. 13

PUNTI DI LINEA E DI LIVELLO

I proprietari, prima di iniziare nuove costruzioni, o ricostruzioni di edifici esistenti, sonom tenuti a fare richiesta di allizeneamento e della quota di livello del I° solaio alla autorità comunale ed a farne verificare la rispondenza con i grafici del progetto approvato.

Art. 14

RECINZIONE DEL CANTIERE

Il cantiere deve essere recinto sul confine con il suolo pubblico, prima dell'inizio dei lavori, con un assito decoroso alto almeno metri due, imbiancato negli spigoli.

La recinzione ed eventuali altri impedimenti dovranno essere segnalati alle estremità con fanali rossi tenuti accesi durante la notte.

Il Sindaco può dispensare dalla recinzione, quando non sia ritenuta ibdispnesabile, ai fini della pubblica sicurezza ed incolumità.

Art. 15

OCCUPAZIONE TEMPORANEA O PERMANENTE DEL SUOLO PUBBLICO.

E' vietato occupare anche temporaneamente il suplo pubblico senza l'autorizzazione del Sindaco il quale può accordarla in seguitoall'espletamento delle formalità richieste (domande, indie cazioni del suolo pubblico occupato, pagamento di apposita tassa).

Allo scadere dell'autorizzazione, il concessionario è tenuto a ripristinare lo stato del suolo pubblico.

Il Sindaco può anche consentire l'occupazione permanente del suolo e del sottosu olo pubblico, quando via siano evidenti ragioni di interesse pubblico e quando non si determini intralcio alla viabilità, nè pregiudizio di interessi di terzi.

Il rilascio dell'autorizzazione e subordinato all'adempimento delle formalità richieste.

Art. I6

PONTI DI SERVIZIO

I ponti, le scale, le rampe di servizio, devono essere fatti

da evitare la caduta dei materiali. Essi debbono essere in tutto conformi alle disposizioni degli enti assicurativi.

Ouando si eseguono lavori nei piani superiori o nel tetto di un fabbricato, ed il terreno sottostante non è difeso da steccato, si dovrà darne segnalazione ai passanti mediante tavole o travisel li convenientemente appoggiati ai muri verso la strada.

I ponti di servizio verso gli spazi pubblici non devono disturb bare il passaggio e comunque non possono essere disposti col primo ripiano ad altezza inferiore ai metri tre dal suolo. Essi devono essere muniti di graticci atti ad evitare la caduta di materiale minuto sul suolo pubblico.

Art, I7

VIGILANZA SULLE COSTRUZIONI

Chi costruisce è obbligato a tener depositati in cantiere la licenza di costruzione ed il progetto approvato per permettere ai funzione i del Comune e degli Enti interessati di effettuare i con trolli che ritengono opportuni.

Quando la costruzione raggiunge il livello del suolo, il titolare della licenza deve darne avviso all'Autorità Comunale per ib controllo delle opere.

Art. I8

CARTELLO INDICATORE

Nei cantiere edilizi deve essere affissa al pubblico una tabel= la decorosa e chiaramente leggibile, nella quale siano indicati il nome e cognome del proprietario, del progettista, del Direttore dei Lavori, ell'Impresa costruttrice e l'altezza massima dell'edificio.

Art. I9

CONTROLLO DA PARTE DEI TERZI.

L'Ufficio Tecnico del Comune è tenuto, senza alcuna formalità, a lasciar prendere visione dei progetti approvati, sia ai confinanti del terreno occupato dalla costruzione, sia ai vicini interessa ti nell'esecuzione dell'opera o a tecnici dai suddetti incaricati; il Comune è pure tenuto a fornire, ove fosse richiesto, copia dei provvedimenti emessi.

Quando privati cittadini segnalino, nei modi prescritti dalla presentazione delle domande per opere edilizie, eventuali irrego\(\frac{1}{2}\) larità constatate, in costruzioni in corso o varianti non conformi al presente regolamento, il Sindaco è obbligato a far eseguire il controllo accurato delle opere e se del caso intervenire con le sanzioni previste dal presente regolamento. L'autore dell'istanza può prendere visione presso il Comune dell'esito del controllo e qualora non si ritenga soddisfatto, può chiedere si essere sentito verbalmente dalla Commissione Edilizia, la quale, esaminata la que stione, emetterà il proprio parere. Nel caso in cui reclami e ri=

NORME PER LA BUONA COSTRUZIONE

Per ogni costruzione dovranno essere osservate le norme e prescrizioni stabilite dall'art. 72 e 72 bis del R.D.L. 3 aprile 1930 n° 682, modificate dalla legge 6 gennaio 1931, n° 92.

E' vietato costruite edifici sul ciglio o ai piedi dei dirupi, su terreni di non buona consistenza, eterogenea struttura, detritici o franosi, o comunque atti a scosecendere.

I muri di sostegno, o l'insieme dei muri di sostegno, debbono essere sempre costruiti sulla scorta del relativo progetto parti= colare, redatto r firmato dal tecnico competente secondo le huome norme del calcolo e delle leggi vigenti: di tale progetto sarà conservata una copia nel cantiere a disposizione dei tecnici del Comune e degli interessati. La progettazione di muri di sostegno do= vrà tenere conto del peso delle costruzioni sorgenti sui terrapie= ni, dei piani di posa raggiunti delle loro fendazioni e della ma= tura dei materiali di cui tali piani sono costituiti; dovrà altresì tener conto di eventuali muri di sostegno sorgenti a monte e delle condizioni di stabilità in cui verranno a trovarsi a causa dell'esecuzione dell'opera progettata. Qualora per sopraluogghi tecnici dal parte del Comune venga constatata l'inadequatezza del= le opere di sostegno proteggenti strade o spazi pubblici, il Sin= daco disporrà la sospensione dei lavori.

Le fondazioni, quando è possibile, debbono poggiare dulla roc= cia vivia e compatta, opportunamente ridotta a piani orizzontali, e denudata del cappellaccio, ovvero su terreno di buona consisten= za sul quale debbono essere opportunamente incassate.

Quando non si possa raggiungere il termeno compatto e si debba lavorare su terreni di riporto, recente o comunque sciolti, si debebono adottare i mezzi dell'arte del costruttore per ottenere un solido appoggio delde fondazioni che, in casi particolari, debbono essere costruite da una platea generale.

Le murature debbono essere eseguite secondo le migliori regole d'arte, con buoni materiali ed accurata mano d'opera. Nelle murature di pietrame è da vietare l'uso di ciottoli di forma rotonda, se non convenientemente spaccati.

I muri esterni della costruzione da adibire ad abitazione, o di uso collettivo, non potranno essere formati da mattoni forati leggeri di qualsiasi tipo o spessore essi siano: per formare la cortina esterna di tali muri dovranno esseme impiegati mattoni pie ni od almeno semipieni del tipo UNI. Lo spessore minimo di tale cortina esterna sarà di cm. 12 prima dell'applicazione del rinzaffo.

Quando il pietrame non presenta piani di posa regolari devesi prescrivere che la muratura stessa venga interrotta da corsi orizz zontali di calcestruzzo in cemento, dello spessore non inferiore a cm. 12 estesi a tutta la larhhezza del muro: i tratti di muratu=ra fra tali corsi o fasce, non debbono essere superiori a mt. 1,50.

I muri debbono aver dimensioni tali che il carico unitario su di essi mantenga il giusto rapporto sol carico di rottura del materiale più debole da cui sono contituiti.

Nei piani superiori a quello terreno debbono essere vietate le s Strutture spingenti verso i muri perimetrali ove non siano munite I tetti debiono essere costruiti in modo da escludere qualsiasi spinta orizzontale.

Le travi di ferro dei solai o voltine o tavelloni devono essere rese solidali con i muri per almeno due terzi dello spessore dei muri stessi; nei corpi di fabbrica multipli le travi degli ambien= ti contigui debbono essere, almeno ogni metri 2,50 rese solidali fra loro in corrispondenza dei muri di appoggio.

In tutti i fabbricati a più piani, dovranno eseguirsi su ogni piano, sui muri perimetrali e su tutti i muri portanti, cordoli in cemento armato, nelle costruzioni in mattoni a cortina vista e di spessore di due sole teste. Il cordolo di cemento potrà essere sostituito da quattro filari di mattoni collegati con malta di cemento, fermo, restando l'obbligo di solidarietà delle travi con i muri.

Le opere murarie, qualunque sia il sistema costruttòrio adottato, debbono essere sospese nel periodo di gelo, nel quale la temperatura si mantenga per molte ore al di sotto degli zero gradi centigra di.

Nelle strutture in cemento armato, debbono essere strettamente osservate le prescrizioni per l'accettazione degli agglomerati idraulici e per la esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice od armato, vigenti al:momebto dell'inizio dei lavori (R.D. 19.2.1942, n. 310 e R.D. 16.11.1939, n° 2228).

Per gli altai materiali da costruzione sono da richiamarsi le norme fissate per la loro accettazione dal Ministoro dei LL.PP.

Nella costruzione di nuove case è proibito l'impiego di materia= li di demolizione, se inquinati, come pure l'uso di materiali non ben puliti o che, per difetto organico, non presentassero la asso= luta garanzia di solidità.

Nelle opere di scavo debbono essere adottate le cautele necessa= rie per impedire: scoscendimenti, frane o danni a persone e cose.

Art. 21

PERICOLO TEMUTO

Quando il Sindaco abbia notizia che un edificio, un muro o una opera; permanente & provvisoria minacci rovina, provvederà a far eseguire i necessaria accertamenti a mezzo dell'Ufficio Tecnico il quale farà immediatamente proposte sulle misure da prendere.

Il proprietario dovrà uniformarsi alle intimazioni del Comune per quei provvedimenti di urgenza che il Sindaco crederà di far eseguire direttamente. Nel caso di provvedimenti urgenti adottati dal Comune, le spese relative saranno rifuse dal proprietario del= lo stabile giusta l'art. 153 della vigente Legge Comunale e Provin l'art. 76 della legge sui LL.PP. 20/3/1965.

Art. 22

CONTRAVVENZIONI ED AMMENDE

Chiunque non ottemperi alle norme del presente Regolamento od alle modalità esevutove fissate nell'autorizzazione, è passibile di ammenda per un importo fino a 1. 300.000.4, a norma degli articoli 106 e seguenti del T.U. Legge Comunale e Provinciale 3/3/1934 nº 383 d l'art. 9 della legge 9/5/1947, nº 530, nonchè dell'art. 7

ULTIMAZIONE DEI LAVORI = ABITABILITA'

Le nuove costruzioni non possono essere occupate da persone o da cose fino a quando non sia stata rilasciata la licenza di abitabilità.

Il proprietario, ultimati i lavori, dopo aver prodotto la relazione tecnica, firmata dal progettista e dal direttore dei la vori, deve domandare la visita dell'Ufficio Tecnico, dell'Ufficia le sanitario, per il rilascio di detta licenza.

Il permesso di abitabilità non può essere rilasciato quando l'edificio, anche in parte, non sia conforme alle leggi ed ai regoitamenti, al progetto approvato, alle prescrizioni della licenza e guando non siano trascorsi almeno tre mesi dalla ultimazione di tutti gli intonaci interni ed esterni.

000000000

PARTE II°

DISCIPLINA URBANISTICA ED EDILIZIA

CAPITOLO I°

PROGRAMMA DI FABBRICAZIONE

Art. 24

PROGRAMMA DI FABBRICAZIONE

Il territorio comunale, ai fini della disciplina edilizia è soge getto al programma di fabbricazione illustrato dalle norme del presente regolamento e dalla allegata planimetria in scala 1:2000, di tutto il territorio comunale; in essa sono segnate con simboli diversi, le varie zone rispondenti alle norme edilizie di cui agli articoli seguenti:

Art. 25

ANTICO NUCLEO URBANO (A)

Limiti di zona: Via Aurelia, copertura del Rio S. Michele, sede ferroviaria, torrente di Noli, strada comunale della Chiappella, congiungente di detta strada con l'archivolto sotto il rilevato ferroviario che immette nella Via Chiappella, rilevato ferro viarion Via Luigi Defferrari.

Caratteri di zona: la zona sarà, soggetta a Piano particolareggia= to, caratteristiche e scopi di tale piano saranno:

- 1) il risanamento operato attraverso un diradamento nell'interno degli isolati intaccando il meno possibile le fronti stradali le quali dovranno mantenere il loro attuale carattere e se necessario ricon dotte a quello originario secondo il parere e le disposizioni impartite all'uopo dalla Soprintendenza ai Monumenti.
- 2) La valorizzazione dei monumenti e dell'ambiente in cui essi sorgo=
 no. Perciò i progetti degli edifici da erigersi in tale zona dovran
 no sempre estendere il disegno delle fronti prospettanti spazi od
 aree pubbliche, sino a comprendere gli edifici che li fiancheggia=
 no. Nell'esame di questi progetti il Sindaco e la Commissione Edili
 zia si varranno in modo speciale delle facoltà loro conferite dagli
 amett. 3 11 57 74 del presente Regolamento.

La destinazione specifica della zona è residenziale (abitazioni) commerciale (negozi, uffici, magazzeni di vendita) alberghiera (alberghi, pensioni, ristoranti, locali di svago e di ritrovo). E' tolelerata l'attività artigianale a carattere familiare non molesto.

Indipendentemente da quanto sarà stabilito con i piani particola= reggiati, in caso di demolizione e ricostruzione di edifici, non si dovrà superare la cubatura preesistente, nè l'altezza massima dell'e= dificio più alto a contatto o nelle adiacenze, escluse le torri.

I prospetti esterni non dovrànno subire modifiche, e, in waso di riparazioni, dovranno essere ripristinate le strutture antiche anche laterali e, le nuove opere (intonaci, mostre, iffssi) dovranno essere eseguiti con i materiali ed i colori tradizionali.

Messuna modifica o restauro potrà essere effettuata nell'ambito dell'antico nucleo urbano, se non previo favorevole avviso della com=

Numero dei piani: minimo - due piani più pianterreno

massimo - tre piani più pianterreno

Altezza minima : m. 11 Altezza massima : m. 14,25

Art. 26

ZONA MODERNA A COMPLETAMENTO (B)

LIMITI DI ZONA

Ba) <u>Regione San Giovanni e Monastero</u>

Via Comunale Chiappella, Via Monastero, strada vicinale Norio nuovo strada da Via Defferrari a Via Monastero, rilevato ferro viario, congiungente il cavalcavia sulla Via Chiappella con la Via Comunale della Chiappella.

Bb) Regione Porto e Collegio - S.Paragorio

Copertura Rio Mazzeno, Via Aurelia, scoscendimento ve si tro va l'imbocco della Galleria di Capo Noli, Via al Semaforo, strada vicinale dei Tramvieri.

Bc) Regione San Michele

Strada vicinale dei Trandrieri, Rio Mazzeno, strada vicinale piniera di S. Michele, livello alla quota mt.

⇒ 35 del monte S. Michele (tracciato nuova strada panoramica).

CARATTERI DI ZONA

Le regioni sopraelencate sono quelle occupate quasi totalmente dallo sviluppo edilizio determinatosi dopo la guerra. La fabbrica= zione quasi ovunque ha carattere aperto, con distanze isufficienti rispetto alle notevoli altezze raggiunte.

Il Piano Regolatore circoscriverà nel modo suindicato gueste zone già compromesse. Nelle aree rimaste ancora bibere è permessa la fabbricazione alle condizioni più sotto specificate. La destinazione specifica della zona è residenziale (abitazioni) commercia le (negozi ed uffici) alberghiera (alberghi, pensioni) con autori messe private e pubbliche. Tollerato l'artigianato familiare non molesbo;

Tipo di fabbricazione: aperta.

Vietate le chiostrine, i cortili chiusi, le fronti cieche.
Allineamenti prescritti dal Comune con appositi Piani Particolari
richiesti ai privati per una sufficiente estensione o redatti dal=
l'Ufficio qualora i privati siano in disaccordo, od inottemperanti.
Obbligo di creare nei fabbridati autorimesse private in numero egua=
le a quello degli alloggi. Ove esitano già fronti cieche obbligo di e
comunione per tutta l'altezza. Obbligatoria la formazione di porti=
cato continuo per tutta la lunghezza del lato nord di Via Monastero,
secondo le particolari disposizioni della Giunta Municipale.
E' permessa la costruzione di un piano sotto i portici e di negozi
prospettanti sotto di essi. L'area coperta dal braccio porticato
sarà computata in aggiunta al masimo copribile.

Ove vi siano fronti cieche obbligo di comunione per tutta l'al=

- Numero dei piani: massimo trepiani più piano terra
- Altezza mlnima: metri ll
- Altezza massima: m. 14,25
- Distanze : dal filo stradale m. 3
 - : dai confini m. 3
 - : tra i fabbricati metri 6

Art. 27

ZOHA MUOVA INTENSIVA (C)

LIMITI DI ZONA

- ^Ca) Torrente ĉi Moli, Via Monastero, rampa di allacciamento tra quest'ultima ed il prolungamento della Via Tambieri.
- Cb) Parte pianeggiante alla sinistra della confluenza tra il Rio Arquaviwa ed il torrente di Noli.

CARATTERI DE ZOVA

La destinacione specifica della zona è turistica e residenziale (abitazioni, alberghi, persioni, ristoranti) commerciale (uffici, negozi). Sono tollerato attività artigianali di carattere famiglia= re non molesto e di caratteristiche assolutamente non contrastanti con il decoro della zona.

E' obbligatoria in ogni nuova costruzione la creazione di autorimesse private in numero di una per ogni alloggio.

TIPO DI FABBRICAZIONE

La fabbricazione sarà del tipo intensivo aperto.

Mella regione C a) - a corpi rettilinei con andamento nord-sud, perpendicotare all'asse della Via Monastero, attestantisi ad un corpo continuo lungo la via stessa costituto da porticato con un soptestante piano. Il tipo ad i caratteri delle costruzioni do= vranno uniformarsi a tutte le disposizioni e modalità che daranno stabilite per i fabbricati che le fronteggiano dall'altro lato del la stessa via e che fanno parte della precedente zona a completamento. L'area coperta dal corpo porticato sarà computata in più della superficie copribile secondo le norme di zona.

Nella Regione C b) la fabbricazione sarà pure a corpo aperto con andamento saguente quello del corso d'acqua che lo fronteggia e che sarà in questo tratto ricoperto.

Le arce libero saranno sistemate a parcheggio o a gisrdini a giudizio della Giunta Municipale. In quest'ultimo caso l'area a giardino sarà pari ad almeno i 3/5 della superficie rimasta libera dalàa costruzione e sarà piantumata con piante di alto fusto in numero di almeno una per ogni 40 mg.

In questa zona vigorà l'istituto dei comparti edificatori, vietate le fronti dieche ed i cortili chiusi. La copertura potrà essere fatta con piano alla Mangard, tenute presenti le norme di cui all'art. 60 per quanto riguarda il distacco dal filo di tutti i mue ri perimetrali.

INDICE DI FABBRICABILITA' - ALTEZZE - DISTANZE

L'indice di fabbricabilità deve essere sempre e comunque man= tenuto nel rapporto 7 mc/mg. di volume costruito computato vuoto per pieno per ogni mg. di area di terreno asservito alla costru= zione.

La superficie coperta dell'edificio non deve eccedere il massimo di 400 mg. Essa deve rappresentare una percentuale del terreno asservito non superiore del 50%.

- Numero dei piani : minimo tre piano più pianterreno massimo quattro piani più pianterreno
- Altezza dell'edificio: minima m. 13,25 massima m. 17,50
- Lunghezza massima delle fronti: m. 35
- Lunghezza massima delde testate: m. 12
- Distanza: dal filo stradale: m, 3

dai confini: m. 4 per le testate o fronti di lunghezza inferiore ai m. 12

m. 6 per le fro ti di lunghezza inferiore ai m. 35

tra i fabbricati m. 8 per le testate, m. 12 per le fronti.

Art. 28

ZONA NUOVA SEMINTENSIVA (D)

LIMITI DI ZONA

- Da) Regione Porto, compresa tra la Via Aurelia, la zona verde del Rio Prete Bernardino (S. Lazzaro); la strada inferiore del Semaforo, lo scoscendimento in cui si apre l'imbocco della Galleria Genova - Ventimiglia, sotto il Capo Noli.
- D) Regione Monastero, Chiappella compresa tra il prolungamento della nuova strada a livello in progetto passante al di sotto della zona scuole, limite della fascia verde fiancheggiante io Rio Chiappella, tronco dell'attuale strada Noli Voze che va dal I° al II° tornantem, confine della Colonia Bossalino, Via Defferrari, confine ovest zona scuole.

CARATTERI DI ZONA

La destinazione specifica della zona è residenziale, turistica (abitazioni, alberghi, pensioni, ristoranti))e commerciale (negozi) Sono tollerate attività artigianali di carattere famigliare non molesto. In ogni nuova cvostruzione dovrà esservi una numero di vani adibiti ad autorimessa corrispondente al numero degli allogegi.

TIPO DI FABBRICAZIONE

Fabbricazione aperta; sono quindi vietati i cortili chiusi, le chiostrine, le fronti cieche & le comunioni di muri con le costruzioni esistenti. E' permessa la costruzione di un piano attico compreso nella sagoma limite costituita da due supposte falde aventi l'inclinazione di 30 (trenta) gradi ed aventi lo sporto massimo di m. 1,20 sulle fronti. L'area asservita alla costru=

zione dovrà essere cinta con muretto avente l'altezza non maggio=
re di m. 0,50 e soprastante cancellata. Quest'ultima potrà essere
in metallo, in cemento, calsettruzzo, laterizio o legno, ma dovrà
lasciare sufficientemente libera la vista ed essere di aspetto
assolutamente decoroso. L'area asservita dovrà essere sistemata a
giardino, per i 3/4 della superficie rimasta libera dalla costru=
zione piantumata con alberi di alto fusto in numero di almeno uno
per ogni 40 mg. - E' vietato abbattere gli alberi, le piante di al
to fusto e gli uliveti ove ciò non dia indispensabile per erigere
la costruzione.

INDICE DI FABBRICABILITA' - ALTEZZE - DISTANZE

L'indice di fabbricabilità deve comunque essere mantenuto nel rapporto di 1 mq. di area asservita alla costruzione per ogni 3,80 mc. di volume costruito, misurato vuoto per pieno.

La superficie totale del lotto fabbricabile deve essere alme= no di mg. 125.

La superficie copera dell'aedificio non deve eccedere il massi= mo di mg. 250;

La percentuale massima copribile del terreno che si intende as= servire alla costruzione sarà del 35%.

Il numbero dei piani sarà di due più il pianterreno.

L'altezza dell'edificio potrà variare da un minimo di m. 7,50 ad un massimo di m. 11,50.

La lunghezza massima delle fronti sarà di m. 25. Distanza dal filo stradale : m. 3

dai illo stradate : m

dai confini m. 4 tra i fabbricati m. 8

Art. 29

ZONA NUOVA ESTENSIVA (E)

CARATTERI DI ZONA

La destinazione specifica della zona è residenziale (abitazioni). Il Comune, sentita la Soprintendenza può concedere la costruzione di alberghi, i quali, pur godendo delle agevolazioni previs ste dalla legge, dovranno in tutto il rimanente uniformarsi alle prescrizioni di zona quì specificate. Sono tollerate attività artigianali di carattere famigliare non molesto.

In ogni nuova costruzione dovrà esservi un numero di vani adi= biti ad autorimessa corrispondente al numero degli alloggi, onde assicurare che i vani per autorimessa siano proporzionali alle stanze degli alberghi che possono essere costruiti in tale zona, o ad un terzo delle stanze dell'albergo.

TOPO DI FABBRICAZIONE

Fabbricazione aperta. Sono quindi vietate le fronti cieche.
L'area asservita alla costruzione dovrà essere cintata con mu=
retto di altezza non maggiore di m. 0,50 e soprastante la cancel
lata. Quest'ultima dovrà essere di tipo e materiali tali da lascia=
re la più ampia libertà di visuale panoramica e presentare un aspetto
to assolutamente decoroso. L'area asservita dovrà essere sistemata
giardino e i 2 / 3 della superficie rimasta libera dalla costru=

zione e piantumata con piante di alto fusto in numero di una per ogni m.g. 40 di superficie. E' vietato abbattere gli alberi, le piante di slto fusto e gli ulivi, ove non sia strettamente indispensabile per erigere la costruzione.

INDICE DI FABBRICABILITA' - ALTEZZE - DISTANZE

L'indice di fabbricabilità deve comunque essere mantenuto del rapporto di mq. 1 di area asservita alla costruzione per ogni 2,12 mc. di volume costruito misurato vuoto per pieno.

A tal fine:

- La superficie coperta dell'edificio non deve eccedere il massimo di mq. 250.
- La percentuale massima copribile del terreno che si intende asservire alla costruzione sarà del 25%
- Il numero dei piani sarà di un piano più il pianterreno
- L'altezza degli edifici non dovrà superare il massimo di m. 8
- La lunghezza massima delle fronti sarà di m. 18.
- Distanze: dal filo stradale m. 3

dai confini: sui lati opposti complessivamente m. 10 con un minimo da un lato di m. 3 tra i fabbricati: minimo metri sei.

Art. 30

ZONA NUOVA A VILLE (F)

CARATTERI DI ZONA

La destinazione specifica della zona è residenziale a ville con carattere quindi di particolare decoro (abitazioni).

Saranno tollerati negozi soltanto in quanto necessari ad evitare disagio per l'acquisto dei generi di fondamentale necessità.

Il Comune, sentita la Soprintendenza potrà, anche autorizzare la costruzione di alberghi, impianti turistici, ristoranti e loca li di svago nei punti che saranno precisati dal P.R. dettando apposite norme ed usando di tutte le cautele per la tutela del paesaggio e dell'ambiente che il presente regolamento contempla.

Tali costruzioni pur godendo delle agevolazioni previste dalle apposite leggi, dovranno in tutto il rimanente uniformarsi alle prescrizioni di zona qui specificate. In ogni nuova costruzione dovrà esservi un numero di vani adibiti ad autorimessa corrispone dente al numero degli alloggi. Ove l'autorimessa sia separata dal= la costruzione, dovrà occupare una superficie non maggiore di 1/20 dell'area del lotto asservita, distare un minimo di metri cinque dagli assi stradali ed essere ricavata nel pendio del terreno, e coperta con strato di terra vegetale.

TIPO DI FABBRICAZIONE

Fabbricazione aperta: vietate le fronti cieche. L'area asservita alla costruzione dovrà essere cintata con muretto di altezza non maggiore di M. 0,50 e soprastante cancellata. Quest'ultima
dovrà essere di tipo e materiali tali da lasciare la più ampia
libertà di visuale panoramica e presentare un aspetto assolutamente
te decoroso. L'area asservita e rimagna liberta dalla costruzione

E' vietato abbattere alberi, piante di alto fusto ed ulivi, ove non sia atrettamente indispensabile per erigere la costru=zione.

INDICE DI FABBRICABILITA' - ALTEZZE - DISTANZE

L'indice di fabbricabilità deve comunque essere mentenuto nel rapporto di m. 1 di area asservita alla costruzione per ogni mc. 1,30 di volume costruito, misurato vuoto per pieno. A tal fine, la superficie del lotto fabbricabile deve essere di almeno mg.1000

La superficie coperta dell'edificio non deve eccedere il mas= simo di mg. 400.

La percentuale massima costruibile del terreno che si intende asservire alla costruzione sarà del 15%.

Il numero dei piani sarà di uno più il piano terreno.

L'altezza dell'edificio non dovrà superare il massimo di me= tri 8,50.

La lunghezza massima delle fronti sarà di m. 18 Distanze: dal filo stradale m. 5

dai confini: sui lati opposti complessivamente m. 12 con un minimo da un lato di m. 3

tra i fabbricati - m. 6 minimo.

Art. 31

ZONA DI VERDE PROTETTO (G)

LIMITE DI ZONA

Le zone di verde protetto risultano definite dall'allegata pla= nimetria in scala 1:2000, esse sono le seguenti:

- Ga) Zona di Capo Noli comprendente la Regione di S. Lazzaro, S. Margherita, Eremo, Semaforo, incluso tra la Via Aurelia, il Confine del Comune di Finale, il Rio del Prete Bernardino, con in più una striscia a nord di quest'ultimo nel suo tratto più a valle, di una lunghezza variabile da IOO a 20 metri.
- Gb) Rio Messina composto da due fasce della larghezza media di m. 40 a destra ed a sinistra del Rio medesimo.
- Gc) Rio Mazzeno composta da tutta la superficie occupata dalla cava a destra ed a sinistra del Rio medesimo.
- Gd) S. Michele, cave, composta dall'area avente per centro i rude= ri della Chiesetta, ed il raggio di m. 60 + 80 e della zona del le cave includendo l'area occupata dalla fornace e quella anti= stante la Porta di S. Giovanni a sinistra della Via Monastero, sino al raccordo tra questa ed il prolungamento Via Tamvieri.
- G
 e) Regione Acquaviva, Ciubbia, Zuglieno, attorno all'area in cui
 il P.R. prevede la nuova stazione ferroviaria.
- Gf) Rio Choappella composto da due fasce della larghezza media di m. 40 alla destra ed alla sinistra del Rio.

- Gg) Del Monte Orsini e del Cimitero inclusa tra la Via Aurelia, la Via Defferrari, il confine della strascia della larghez= za di m. 40 rispetto alle mura; la strada Noli-Voze dopo il 4º tornante, la strada vicinale della Chiappella, i confini della zona "H" con le zone verdi interposte come da planime tria alægata, il rio a nord del promontorio del Chiariven= ti.
- h) Di Villa Ada;
- Gi) Regione Chiappella compresa fra il tronco della strada Noli -Voze (attualmente in via di ultimazione) che va dal Iº al IIº tornante, il limide della fascia verde rispetto alle mura
- medioevali della larghezza di m. 40. Il tronco della strada sude detta che si stracca dal 4° tornante verso Voze, il limite della fascia vorde di m. 40 fiancheffiante il Rio Chiappella.
- Gl) Regione Zuglien o superiore costituita da una fascia che si estende a monte della nuova Via Noli Voze, dalla strada vici nale della Chia ppella al Rio Zuglieno, per una profondità di m. 50.

Le zone di verde protetto comprendono inoltre tutti i giardini pubblici e le siste mazioni a verde lungo la passeggiata e le stra de collinari, noncylà nei dintorni dei monumenti e tutti i giardini che si trovano nella zona denominata "Città antica" (A) per i quali valgono le norme della zona a verde protetto completano quelle specificate dagli a rticoli precedenti per le rispettive zone.

CARATTERI DI ZONA

E' fatto diviet o assoluto di erigere nuove costruzioni. Sono tollerati chiostri, serre, picooli campi da gioco, attrezzature inerenti la cura (elle piante. E' assolutamente vietato abbattere alberi di alto fuesto ed ulivi, ed in genere lo sviluppo di ogni tipo di pianta de ve essere protetto e diffuso.

E' pure vietat a la creazilone di cave, miniere e lo sfruttamento di quelle esister ti. L'Amministrazione comunale userà ogni mezzo ordinario e stracordinario a sua disposizione per provvedere a promuovere opere e piantagioni atte a riparare lo sfregio al paesage gio rappresentan to dalle cave esistenti.

Il Comune, so ntita la Soprintendenza potrà autorizzare in punti particolarmer nte idonei, che saranno specificati dal P.R. la costruzione di al perghi, ristoranti, hotels, campings, parcheggi e locali di svago. Il progetto dovrà essere sempre corredato dal rilievo della v'egetazione arborea, compresi gli ulivi ed indicare chiaramente qui ali piante dovi:anno essere rimosse.

Dovrà inolt re, mediante al meno due disegni prospettici, da punti di vista reali, dimostrare come l'edificio si inserisca nello ambiente. Nell'esame di questi progetti il Sindaco e la Commission ne Edilizia si varranno in mo do speciale delle facoltà loro conferite dagli articoli 3 - 11 - !57 - 74 e le costruzioni en oggetto dovranno comunaçue uniformarsi in tutto ai caratteri di quelle analoghe prevista per la zona a villo.

DISTANZE

Le striscie di verde a valle delle strade collinari e panora=
miche (strada Noli - Castelbo - Voze) e strada a livello in Re=
gione Chiappella - Norio - Zuglieno, syrada in P.R. S.FrancescoS.Michele-S.Margherita, strada in P.R. Vialla Ada - Cimitero, con
sue diramazioni, avranno la larghezza minima di metri 8 di bordo
dal marciapiede al punto più sporgente della fronte dei fabbricati,
in modo che possano esservi piantati alberi di alto fusto anche a
chioma larga. Gli edifici industriali (la cui esistenza è tolle=
rata dal presente Regolamento) dovranno essere circondati per
tutto; il perimetro da una striscia larga metri sei fra la cinta od
i fabbricati ed il ciglio della strada, da sistemare con alberi
sempre verdi ad alto fusto.

Arte 32

ZONA DI WERDE AGRICOLO (H)

LIMITI DI ZONA

Con tale denominazione si intendem indicare tutta quella parte del territorio comunale che non ricade entro alcuna delle precedemé ti zone.

CARATTERI DI ZONA

La destinazione specifica della zona è rurale e residenziale (abitazioni della popolazione rurale con le dipendenze ed attrezza ture inerenti l'attività rutale).

Sono tollerati gli edifici a carattere industriale per attivi= tà comportanti nor più di dieci dipendenti.

TIPO DI FABBRICAZIONE

Fabbricazione aperta, vietate le chiostrine.

INDICE FI BABBRICABILITA'

Deve essere comunque mantenuto nel rapporto di mc. 0,30 per mg. di area asservita alla costruzione.

La superficie del lotto fabbricabile deve essere di almeno mo.

La superficie coperta dall'edificio non deve eccadere il massimo di mg. 200.-

La percentuale massima copribile del terreno che si intende as= servito alla costruzione sarà del 20%.

Il numero dei piani sarà di uno oltre il piano terra.

L'altezza dell'edificio non potrà superare il massimo di m.7,80.

La lunghezza massima delle fronti sarà di m. 20.-

Distanze: dal filo stradale m. 8

dai confini m. 6

fra i fabbricati m. 12.

ZONA CIMITERIALE (L)

LIMITI DI ZONA

La zona di rispetto consiste nella corona circolare della larghezza di mt. 200 a norma dell'art. 330 del T.U. Leggi Sanitarie, approvato con R.D. 27/7/1934, nº 1265 e ciò fino a quando non sia stata espletata la procedura per la riduzione di detta zona prevista dalla legge 17/10/1957, nº 983.

CARATTERI DI ZONA

E' vietata qualsiasi costruzione che comporti il soggiorno di persone sia pure temporaneo e gli edifici industriali di qualsiasi tipo e genere.

E' rigorosamente vietato lo scavo di pozzi e la utilizzazione per qualsiasi uso delle acque del sottosuolo e superficie comunque captate.

Art. 34

ZONA PER SERVIZI COLLETTIVI - ATTREZZATURE TURISTICHE E SPORTIVE (I)

LIMITI DI ZONA

Le zone indicate nel piano di fabbricazione come zone di servizi collettivi sono vincolate a rimanere nello stato di consisten
za edilizia attuale in attesa della realizzazione delle attrezzature che saranno specificate dal P.R.- Perciò in dette zone non
potranno assolutamente erigersi nuove costruzioni di qualsiasi na
tura, essere eseguite sopraelevazioni o modifiche o abbellimenti,
tranne quelli richiesti dall'igiene e dal decoro pubblico e pri=
vato.

Qualsiasi lavoro o trasformazione contrastante con queste norme non potrà essere preso in alcuna considerazione nelle pratiche per indennizzi od espropri che Pubbliche Amministrazioni od Enti Privati dovranno esperire per realizzare gli impianti e le attrez zature che saranno specificate nel P.R.

Nelle aree di proprietà privata situate lungo il litoralea a valle della Via Aurelia, è vietata qualsiasi costruzione a carate tere permanente. Gli stabilimenti balneari saranno impiantati con strutture completamente smontabili in modo da poter essere rimossi al termine di ogni stagione.

CAPITOLO IIº

LOTTIZZAZIONE, STRADE PRIVATE

Art. 35

PIANI DI LOTTIZZAZIONE

In ogni tipo di edificazione il Comune può esigere un piano di lottizzazione dell'(intero isolato così da conseguire una razionale composizione urbanistica ed architettonica.

I proprietari di aree fabbricabili con superficie superiore a 3000 mg. sia singoli, sia riuniti in consorzio, possono presenta= re all'esame ed approvazione del Comune un piano di lottizzazione che consegua una razionale utilizzazione edilizia delle aree stesse, illustrandolo con grafici, relazioni ed eventuali norme speciali.

Qualora per un terreno edificatorio con superficie superiore a ma. 5000 - nel periodo di due anni, vengano presentati successivamente due o più progetti di nuove costruzioni, il Sindaco ha facoltà di chiedere il piano di lottizzazione dell'intera proprietà e subordinare l'approvazione delle singole costruzioni a quella del suddetto piano.

Le proprietà già edificate, potranno essere frazionate a scopo edificatorio soltanto nel caso in cui i singoli lotti soddisfino separatamente, per quanto concerne le costruzioni, alle norme del presente regolamento.

Art. 36

STRADE PRIVATE DI LOTTIZZAZIONE

Non si potranno intraprendere in alcuna parte del territorio del Comune lavori di costruzione di strade private senza averne ottenuta la debita licenza. Le strade private dovranno avere una larghezza minima di m. 4 (quattro) al netto delle cunette.

I proprietari, prima di iniziare i lavori dovranno sottoscrivere un atto pubblico, debitamente garantito a giudizio dell'Amministra zione impegnandosi a costruite il fondo ed il piano stradale a perfetta regola d'arte, a predisporre gli impianti di fognatura al lacciati alle rispettive reti principali, ed ogni altro accesso= rio, a giudizio dell'Amministrazione comunale, impegnandosi altre sì a conservare la strada privata in perfetto stato di manuten= zione.

Entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamen=
to il fondo e la superficie di tutte le strade private esistenti
nel territorio del Comune, dovranno essere sistemati a perfetta
regola d'arte e secondo le prescrizioni dell'Amministrazione e la
eventuale cessione alla Pubblica Amministrazione, da regolarsi con
apposite condizioni, non potrà aver luogo se non siano state adem=
piute a cura e spese del privato e degli aventi diritto, le pre=
senti prescrizioni.

OBBLIGO CREAZIONE STRADE PRIVATE

Per gli edifici non aventi ingresso sulle pubbliche vie o piazze o spazi aperti, non sarà rilasciata la licenza se gli ela=borati non contengono il progetto della strada privata di acces=so.

Art. 38

ESTENSIONE DEL PROGETTO DI STRADA PRIVATA

Tale progetto dovrà essere esteso ai lotti o comparti adiacenti e contemplare l'allacciamento alla rete di strade delde zone esistenti o in progetto. Da dichiarazione allegata dovrà risultare il consenso dei proprietari interessati.

In mancanza di tale accordo il Sindaco incaricherà l'Ufficio Tecnico del Comune di redigere il progetto relativo al quale tut= ti i proprietari dovranno senz'altro uniformarsi.-

CAPITOLO IIIº

NORME EDILIZIE

Art. 39

COMPENSO DEI VOLUMI

Su parere favorevole della Commissione Edilizia, qualora vi siano evidenti motivi di tutela panoramica, di estetica o interesse pubblico, può essere concessa la compensazione dei volumi sia permettendo di aumentare la superficie coperta riducendo l'al tezza consentita, sia col diminuire la superficie coperta aumentan do l'altezza, nell'uno e nell'altro caso limitatamente ad un solo piano, per un'altezza massima di m. 3,30.

In nessun caso potrà essere autorizzato un volume complessivoà maggiore di quello risultante dall'applicazione delle disposizio= ni del presente regolamento, nè potrà consentirsi la riduzione delle distanze dai confini, dall'asse stradale e dalle altre co= struzioni. L'applicazione del presente articolo rimane comunque subordinata \(\frac{1}{2}\) alla procedura prevista dalla legge, 21.12.1955, n° 1357.

Art. 40

DEROGHE

Per motivi di pubblico interesse, potranno essere accordate delle deroghe sull'altezza degli edifici e sulla lunghezza del massimo lato del rettangolo circoscritto dalla pianta, fermo restando l'indice di fabbricabilità della zona previo parere favore vole della Commissione Edilizia, della Soprintendenza ai Monumenti e della Sezione Urbanistica del Provveditorato alle 00.PP. per la Liguria in conformità a quanto prescritto dalla legge 21.12.1955 n° 1357 (vedi circolare 28/2/1956, n° 847 del Ministero dei LL.PP.)

Art. 41

LOTTI COMPRESI IN ZONE DI DIVERSO INDICE

Cualora un'area risulti a cavallo di zone diverse agli effet=
ti della fabbricabilità, verrà attribuito un volume totale pari
alla somma dei volumi spettanti alle aree ricadenti nelle singo=
le zone. Per la distanza dai confini, da altre costruzioni e dal=
l'asse stradale, dovranno essere rispettate le norme delle zone a
cui appartengono le singole parti. Per l'altezza delle costruzioni
può anche essere applicata la norma relativa al compenso dei volumi.

Art. 42

SUPERFICIE COPERTA E VOLUME COSTRUIBILE

Per superficie coperta si intende l'area racchiusa dal filo esterno dei muri del piano terreno della costruzione.

Il volume si calcola in base a tutto il volume effettivamente fuori terra, dal suolo alla linea di gronda.

Sono compresi nel computo: le chiostrine, le loggette chiuse, le costruzioni accessorie: non sono compresi invece i volumi dei

RAPPORTO TRA SUPERFICIE COPERTA ED ARBA - LOTTO -ASSERVIMENTO AREE

Il computo del rapporto tra superficie coperta ed area del lot= to sarà fatto tenendo conto di eventuali edifici preesistenti nelà lotto.

E' ammesso l'asservimento dei terreni limitrofi al lotto pertinenti alla costruzione, cioè l'alienazione del diritto di fabbricazione a favore dei confinanti, alienazione che dovrà essere trascritta con atto registrato alla Conservatoria dei Registri Immobiliari a favore del Comune.

Non poscono esseve approvate nuove costruzioni che usufruisca= no di area libere già asservite ad altri edifici.

Att. 44

DISTANZE

Le distanze da confini della proprietà, dall'asse stradale, dalle altre costruzioni, si intendono quelle minime misurate da qualunque punto di ogni elemento della costruzione.

La distanza minima dai confini potrà essere diminuita qualora sia stipulata tra i confinanti una comvenzione, debitamente trascrit ta all'Ufficio Conservatoria dei Registri Immobiliari, determinante una servitù di inedificabilità del terreno vicino, in modo da avere la garanzia che fra i fabbricati sia rispettato il distacco minimo prescritto dal presente regolamento.

Art. 45

ALTEZZE

L'altezza massima dell'edificio è misurata tra due piani oriz= zontali, passanti rispettivamente per il punto più basso di tutti i prospetti e per la linea di gronda in caso di copertura a tetto o per il piano di calpestio del più alto terrazzo a copertura, con esclusione delle costruzioni accessorie o sovrastrutture per ser= vizio (volumi tecnici).

Quando il terreno ha andamento scosceso le costruzioni dovran= no aderire al terreno stesso, non saranno pertanto consentiti mo= vimenti di terra non giustificati da ragioni tecniche o costrutti= ve e tali da alterare l'aspetto e l'andamento del terreno naturale.

Ferme restando le norme fissate per le diverse zone, l'altezza degli edifici non potrà mai superare tre volte la distanza dall'as= se stradale e dai confini.

Art. 46

EDIFICI SVINCOLATI DALLA FRONTE STRADALE

Perchè un edificio sia considerato svincolato dalla fronte stradale occorre che ne disti almeno IO metri se esso è ubicato su terreno sistemato a quote inferiori di quello stradale, occorre che ne disti almeno metri 4 se ubicato a quote superiori a quella stradale.

In quest'ultimo caso la distanza di metri quattro si intende presa non dal piede del muro ma dal ciglio esterno superiore del muto stesso sostenente il rilevato.

Quando una fabbrica non sia considerata lungo una strada la altezza relativa sarà misurata a partire dalla quota media del terreno sistemato su cui sorge la costruzione.

Art. 47

EDIFICI SU TERRENI IN PENDIO

Un terreno sarà considerato in pendio qualora la sua inclinazione eguagli o superi il 20%.

Nel caso di costruzione su terreni in pendio l'altezza verrà computata a partire dalla guota media del terreno sistemato secon= do il progetto approvato. Tale guota media sarà 1/2 del dislivel= lo tra il punto più basso e il punto più alto del lotto misurato a partire dal punto più basso.

Art. 48

DISLIVELLO FRA STRADA E TERRENO

Quando il dislivello fra la strdda ed il terreno su cui sorge un fabbricato (considerato lungo una strada secondo le disposizio= ni contenuto negli articoli precedenti) è maggiore di M. 1,50 la altezza del fabbricato andrà misurata dal piano del terreno siste= mato anzichè dalla strada.

Art. 49

FABBRICATI ALL'AMGOLO DI DUE STRADE O PIAZZE (RISVOLTO)

Guando una costruzione è posta all'angolo di due strade o di una strada e una piazza, se la fronte prospiciente lo spazio più largo ha una lunghezza di almeno metri IO, l'altezza massima consen tita nello spazio di maggior larghezza, sarà pure ammessa su quel= la di larghezza minore, limitatamente ad una profondità di metri dieci.

La restante parte avrà l'altezza rapportata alla larghezza del= la strada corrispondente.

Art. 50

FABBRICATO FRA DUE STRADE DI DIVERSA LARGHEZZA

Quando un fabbricato si trova tra due strade di diversa larghezza, l'altezza dovrà essere regolata alla strada più stretta.

Art. 51

ARRETRAMENTI VOLONTARI

E' ammessa la facoltà di fabbricazione in arretramento solo quan= do a giudizio dell'Amministrazione comunale non comporta pregiudi= zio all'aspetto estetico della strada e all'allineamento delle fron= ti delle costruzioni, Le costruzioni arretrate dal filo stradale, dovranno di mas= sima mantenere la facciata parallela a detto filo, in caso diverso dovranno adottare una disposizione che a giudiziom dell'Amministra= zione comunale non contrasti con la sistemazione urbanistica ed architettonica dell'ambiente.

L'area di arretramento dovrà essere decorosamente sistemata a giardino, e lasciata in vista dagli spazi pubblici, salvo casi particolari per la tutela del carattere ambientale.

Art. 52

SOPRAELEVAZIONI

Le costruzioni esistenti al momento dell'entrata in vigore del Regolmmento le quali non siano in contrasto con le norme del Regolamento e del P.R. in vigore possono essere sopraelevate sino ai limiti stabiliti per la rispettiva zona cui appartengono, pure chè siano osservate per la parte aggiunta tutte le prescrizioni contenute nel regolamento medesimo.

In ogni caso i lavori di ampliamento e sopraelevazione dovranno essere preceduti da quelli occorrenti a rendere l'edificio rispondente alle norme regolamentari.

Art. 53

COSTRUZIONI ESISTENTI CHE SUBRANO I LIMITI PRESCRITTI

Fatta eccezione per gli edifici sorgenti nella zona della cit= tà antica, a queste costruzoni dovrà essere asservita un'area da soddisfare i rapporti prescritti tra superficie libera e superfi= cie coperta.

In caso di frazionamento l'area asservita ad una costruzione esistente potrà anche essere alienata, ma col vincolo " non aedi= ficandi".

Art, 54

COSTRUZIONI A SCHIERA

Cualora per limitate dimensioni di proprietà contigue diver=
se, sia controllata la impossibilità di realizzare una soddisfa=
cente fabbricazione con il rispetto delle distanze prescritte, il
Sindaco, su richiesta dei proprietari interessati e sentita la
Commissione Edilizia Comunale, potrà autorizzare che le diverse
costruzioni sorgano congiunte a schiera purchè in complesso ar=
monico, ed a condizioni che nell'insieme della sistemazione siano
rispettate le prescritte condizioni di zona. Il progetto del com=
plesso sarà presentato e considerato come un unico progetto agli
effetti della licenza per l'approvazione dell'insieme, come avvie=
ne per i progetti di lottizzazione e di sistemazione di proprietà
in cui debbano sorgere più costruzioni.

CAPITOLO IVº

DECORO ED ASPETTO DEGLI EDIFICI

Art. 55

ESTETICA DEGLI EDIFICI

Tutte le parti esterne degli edifici, sia nuovi che esistenti, compresi i muri di recinzione, vetrine, bacheche, insegne, prospi= centi vie o piazze pubbliche o comunque da queste visibili, non= chè le parti interne visibili da luoghi pubblici o di uso pubbli= co (anditi, portici, scale) debbono essere progettate, eseguite e mantenute in modo da garantire l'ordine, la proprietà ed il pubblico decoro.

Art. 56

TERRAPIENI

I muri di sostegno oltrechè soddisfare alle prescrizioni di cui all'art. 20 concernenti la stabilità ed essere muniti dei ca= nali per la raccolta ed il convogliamento delle acque nelle fogna= ture pubbliche o private, dovranno avere la superficie in vista decorosamente sistemata qualora il luogo in cui sorgono od i pun= ti da cui sono visti lo richiedano.

Tale superficie dovrà esseme risolta considerandola come un vero e proprio prospetto architettonico sia per il coronamento a parapetto, sia per il paramento.

Art. 57

TINTE

In tutte le zone residenziali si dovrà avere particolare cu= ra a far si che le colorazioni dei prospetti costituiscano un tut= to armonico, sia nell'edificio in se, che nell'ambiente.

Qualora guesta norma appaia trascurata l'Amministrazione senz= tito il parere della Commissione Edilizia può imporre il rifa= cimento delle tinte e colorazioni, esigendo la preventiva presen= tazione di campioni, in numero, ubicazione ed estensione suffi= cienti a giudizio dell'Ufficio Tecnico.

Il parere della Commissione sarà motivato ed integralmente riportato nella deliberazione del Sindaco, notificata all'interessato.

Per gli edifici che dovranno sorgere nella zona della città antica e per tutti quelli che interessaho i monumenti e l'ambiente antico, i disegni dei prospetti principali o i più interessanti per le visuali che se ne godono, dovranno essere eseguiti con le ombre a 45° ed essere colorati con le tinte che si intendono applicare.

PROSPETTI DI PARTICOLARE IMPERTANZA

Qualsiasi lavoro di ripulimento, ridipintura, restauro, modifica, interessante prospetti visibili dalla passeggiata a mare o comunque di purticolare importanza, perchè facenti parte di particolari ambienti monumentali, sarà eseguito secondo le particolari direttivo all'uopo importite dal Comune, il quale richiederà il parere della Sovrintendenza ai Monumenti, e la notificherà per iscritto, integralmente, agli interessati.

Questo procedimento sarà inoltre sempre seguito quando trat= tasi di faccinte decorate a fresco con paramento ed ornamento a stucchi rivententi particolare interesse.

Art. 59

PORTICI

Per gli edifici lungo le strade seguenti: Via Monastero, dale la Porta S. Giovanni alla Regione Zuglieno - Ciubbia, Via in progetto di P.R. conglungente il collegio con S. Paragorio e con la zona della torre del Canti (lato monte della Via Aurelia attuale mente occupato dal rilevato della linea ferroviaria Genova-Venti miglia), è obbligatoria la costruzione dei portici secondo le inedicazioni del P.R., dei Piani Particolareggiati, dei profili e delle sezioni che l'Amministrazione Comunale all'uopo prescriverà.

L'onere della costruzione è a carico dei proprietari dei costruendi edifici, anche per la parte che costituisce collegamento in corrispondenza dei distacchi, lungo la strada; la spesa sarà ripartita in tarti eguali fra i proprietari latistanti.

La pavimentazione dei portici verrà fatta con materiali indicati dall'Amministrazione Comunale.

I portici esistenti dovranno essere conservati nelle loro ca= ratteristiche originali; le colonne ed i pilastri in pietra natu= rale non dovranno essere dipinti, intonacati e rivestiti di altro materiale e dovranno essere lasciati liberi da ogni sovrapposizio ne.

Art. 60

ATTICO

Il piano attico à ammesso solamente nelle zone nelle quali se ne fa esplicito riferimento.

Il piano attico non potrà essere più alto di m. 3,30 e dovrà avere un distacco dal filo di tutti i muri di perimetro di almeno m. 3 - salvo per la parte comprendente il vano scala.

Sopra la copertura del piano attico non sono ammesse coperture e costruzioni accessorie e le sovrastrutture di servizio (volumi tecnici) superiori in altezza a cm. 60.

Per ragioni di carattere architettonico, plastico o panorami= co, potrà essere consentita una diversa progettazione per l'area spettante al piano attico, previo parere favorevole della Soprin= tendenza ai Monumenti.

TETTI ED ABBAINI

Le coperture degli edifici di qualunque forma, non potranno ave re inclinazione maggiore di 30° sull'orizzonte, salvo il caso di costruzioni ornamentali, che potranno essere approvate dal Sindaco, previo parere motivato della Commissione Edilizia.

Per le coperture dei tetti e dei terrazzi, dovrà essere impie= gata ardesia o materiale rispondente alle carateristiche edilizie della località.

E' vietato creare sulle coperture a falde parapetti attici di cualsiasi altezza essi siano.

Sulle falde del tetto si poseono creare abbaini o aperture purche esse abbiano davanzale al medesimo livello o comunque rissultino projettati in armonia con il disegno del prospetto del fabbricato e non appaiano come a se stanti. La somma del a lunsibezza delle fronti degli abbaini o delle aperture non deve supera re il terzo della lunchezza della linea di livello della falda su cui posano.

La distanza dalla fronte degli abbaini e delle aperture dal piano della fronte del fabbricato, dovrà essere di almeno metri 2,5.

In tutta la zona denominata "città antica" è obbligatorio nelle costruzioni provviste di tetto a falda mantenere la forma geometrica che la copertura attualmente presenta amche se la costruzione viene sottoposta a lavori di ampliamento, sopralzo, restauro.

Art. 62

TERRAZZI - SOPRASTRUTTURE - VOLUMI TECNICI

Ouando un fabbricato à coperto a terrazzo, sopra il lastrico solare non sarà consentita alcuna costruzione o impianto che non sia chiaramente indicato in progetto. Le eventuali botole di accesso, i lucernai delle scale, i casotti per i serbatoi del l'acqua, dovranno essere contenuti nell'altezza di m. 2,20.

La superficie totale coperta delle soprastrutture, non potrà essere superiore ad un decimo della superficie di tutto il terrazzo.

Quando la copertura a terrazzo à visibile da strade o altri luo hi pubblici soprastanti, da una distanza inferiore a m. 60 il lastico solare e tutti gli elementi sovrastanti dovranno essere sistemati in modo decoroso ed in armonia all'insieme architetto= nico. Potranno essere previsti giardini pensili, tratti a fiorie= re, pavimentazioni con ciottoli a mosaico, mattoni. Tale siste= mazione dovrà essere già prevista ed indicata in progetto poichà, in tali condizioni, la copertura sarà considerata alla stregua di un progetto principale e parte integrante del panorama.

BOWINDOW - BALCONI - SPORGENZE - ZOCCOLI - LOGGETTE

Non sono ammesse sporgenze di poggioli, balconi ed elementi architettonici sopra il suolo pubblico se non ad una altezza di almeno 4 metri dal suolo pubblico.

La sporgenza dal vivo delle facciate non deve superare i m. 1,20 per poggioli e balconi.

L'altezza si misura dal piano del marciapiede alla parte inferiore della struttura considerata o del sostegno relativo.

Le parti inferiori degli edifici sorgenti in fregio e spazi pubblici od a vie private dovranno essere rivestite con uno zoc= colo in materiale resistente e decoroso che non occupi alcuna par= te dell'area pubblica.

La costruzione di loggette chiuse sporgenti dal suolo pub= blico o sui distacchi sarà autorizzata alla condizione che lo sporto sia minore ad I/IO della larghezza libera dello spazio pubblico prospiciente. La lunghezza delle loggette non dovrà in ogni caso essere superiore ai 2/3 della lunghezza dei prospetti che esse interessano. Le loggette chiuse prospicenti su distacchi od aree private, che siano a livello inferiore di m. 3 dal suolo saranno computate come area coperta agli effetti del rapporto di superficie e della distanza dai confini.

Art. 64

CORPI SPORGENTI AGGIUNTI O NON COSTITUENTI PARTE ARCHITETTONICA DEI PROSPETTI.

Sono vietate le latrine, i casotti, i condotti di scarico, le canne fumarie e simili, sporgenti da muri di perimetro.

I tubi dell'acqua, del gas e delle linee elettriche, le canhe fumarie e delle immondizie, dovranno anche nei prospetti secondari essere sistemate in guaine chiuse appositamente create nei muri perimetrati e facilmente accessibili.

Cualora tali guaine sporgano dal filo del muro dei prospetti secondari dell'edificio dovranno essere trattate nel disegno e mel colore alla stregua di elementi architettonici.

Le condutture del gas che non possano assolutamente venire occultate, dovranno essere collocate su prospetti non visibili da spazi pubblici, ed in posizione tale da non poter essere asportate o danneggiate dal movimento di veicoli di qualsiasi genere.

Art. 65

TENDE

E' vietato collocare davanti alle botteghe od altra aperture a piano terreno tende che creino incomodo o deturpino la facciata delle costruzioni. In ogni caso la concessione può essere rilascia ta dal Sindaco previa presentazione di domanda e grafici illustrativi.

Le tende ed i relativi sostegni, nel punto più basso, non potranno essere poste ad un'altezza minore di m. 2,50 dal piano di calpestic. La sporgenza deve essere limitata al filo del marcia= piede.

CORNICIONI

La sporgenza massima del cornicione non potrà essere superiore ad 1/12 dell'altezza del fabbricato e non potrà oltrepassare la larghezza dei poggioli.

Art. 67

PUBBLICITA'

In tutto il territorio del Comune à assolitamente vietato apporre cartelli pubblicitari di qualsiasi tipo se non negli spazi appositamente designati od indicati dall'Amministrazione Comunale la quale detterà altresì le dimensioni massime entro cui i cartello ni od affissi pubblicitari dovranno essere contenuti.

Tali spazi non sarann comunque visibili dalle strade o piaz= ze di particolare interesse artistico e storico e dalle adiacen= ze dei monumenti sorgenti entro e fuori della città antica.

Art. 68 /

INSEGNE E TARGHE

Nelle adiacenze dell'accesso a locali pubblici ed ai negozi potranno essere installate insegne in armonia con la costruzione e ambiente; esse non debbono occultare mostre, archi od altri ele menti architettonici.

Sono proibite le insegne poste a squadra o a bandiera fatta eccezione per quelle a tubi fluorescenti.

Nelle strade e piazze antiche del vecchio centro urbano, ne= gli ambienti circostanti gli edifici di interesse monumentale, storico, sono vietate insegne e illuminazioni elettrolumonescenti.

Le targhe di segnaletica per uffici, studi professionali ecc. non potranno essere poste nella facciata esterna di detti uffici se non previa autorizzazione della competente Soprintendenza.

Art. 69

MARCIAPIEDI

I proprietari degli edifici prispicienti spazi pubblici devono concorrere alla spesa di prima costruzione del marciapiede per metà, limitatamente alla larghezza di m. 1,50.

Art. 70

TABELLE STRADALI - NUMERI CIVICI

Il Sindaco ha facoltà di far collocare tabelle con i nomi delle vie e piazze ed altre indicazioni, anche numeri civici e fa= nali, nei punti che riterrà più adatti dei muri esterni dei fab= bricati o muri di cinta, senza che i proprietari possano far opposizione di sorta.

Qualora per riparare, restaurare o modificare l'edificio sia necessario rimuovere le tabelle o gli infissi suddetti, il proprietario è tenuto a rimetterli in opera sull'esatta collocazione che in precedenza era stata loro assegnata.

CAPITOLO V°

TUTELA DELL'AMBIENTE - DEL PAESAGGIO - DEI MONUMENTI

Art. 71

SPAZI LIBERI NET DISTACCHI FRA DUE FABBRICATI

Gli spazi liberi attorno alle costruzioni, quando non siano destinati al transito, dovranno essere decorosamente sistemati a giardino o a verde e mantenuti tali.

Negli spazi liberi sono vietate le costruzioni anche in sot= tosuolo, allo scopo di non deturpare il verde che viene conside= rato parte integrante dell'ambiente edilzio.

Art. 72

RECINZIONE LOTTI

Dovunque, le recinzioni dovranno possedere i requisiti de= scritti negli artt. 28 - 29 - 30.

Ove non sia conveniente possono essere adottate recinzioni a siepe di piante sempreverdi di altezza non superiore a m. # 0,90.

Lungo i tratti di strade di particolare interesse panoramico,

potranno essere vietate dal Comune recinzioni di altezza superiore
ai cm. 50.

Il Comune può préscrivere ai proprietari di aree adibite a depositi ed in istato di abbandono e disordine di cintarli con muri in modo da nascondere alla vista l'interno della proprietà.

Angoli o spazi rientranti in fregio al suolo pubblico, devono essere decorosamente sistemati e recintati.

Art. 73

VEGETAZIONE

Nei territori coltivati ad uživi è fatto obbligo ai proprietari di conservare il tipo di vegetazione anche guando le aree sono u= tilizzate a scopo edificatorio. Lo stesso dicasi per le pinete.

Nelle ville, nei parchi, nei giardini è fatto divieto di ab= battere piante di alto fusto.

Quando per l'esecuzione di opere edilizie sarà necessario ab= battere alberi di alto fusto e medio, si dovrà provvedere nella re stante area alla messa in dimora di altrettanti alberi, della stessa essenza e grandezza o altra essenza similare.

Le ngove costruzioni dovranno essere ubicate in modo da sal= vaguardare gli esemplari di piante più cospicui e caratteristici.

Art. 74

PANORAMI E BELVEDERE

Le costruzioni che debbono sorgere nella striscia di m. 20 a valle delle strade collinari seguenti:

Collegio - S. Michele - S. Margherita Castello - Chiesa di Voze

Villa Ada - Chiariventi - Cimitero

Castello - Groppino - Spotorno

non dovranno superare in altezza la quota del piano stradale.

Per esse è fatto obbligo di adottare coperture piane le quali siano progettate, costruite e mantenute alla stessa stregua dei parapetti. Esse dovranno cioè essere pavimentate con materiali di caratteristiche tali da assicurare la durevolezza ed il decoro. Lo stesso dicasi per i parapetti, le ringhiere e le eventuali sistemazioni a verde.

La copertura potrà eventualmente essere collegata al piano stra dale con passerella la quale potrà essere costruita in metalòo o calcestruzzo armato e dovrà rispondere a tutte le norme di cui sopra per la copertura stessa.

Sotto di essa è assolutamente vietato erigere murature che ne chiudano in tutto od in parte la luce libera e comunque occupare lo spazio con materiali di qualsiasi genere anche all'aperto.

Art. 75

MONUMENTI ARTISTICI E STORICI - AMBIENTI TRADIZIONALI

Per qualsiasi modifica all'aspetto esterno ed interno di immobili di interesse artistico, monumentale, storico ed archeologico, di cui alla legge I/6/1939, nº 1089, oltre che alla approvazione del comune è richiesta quella della Soprintendenza ai Monumenti competenze.

Quanto sopra si riferisce alla parte essenziale ed intrinseca dell'immobile ed agli accessori come: colonne, pilastri, portali, stipiti, finestre, cancelli, edicole, inferriate, camini, rive= stimenti, decorazioni murali, stature, vasi ecc.

Per le nuove costruzioni o modifiche di quelle esitenti poste in prossimità di edifici aventi carattere monumentale, o facen= ti parte di ambiente di particolare interesse storico o ambienta= le, possono essere richiesti dal Comune o dalla Sovrintendenza ai Monumenti, oltre agli elaborati di cui agli artt. 3 e 57 anche fotografie da precisi punti di vista, fotomontaggi, plastici del= l'edificio o di tutto l'insieme da esso interessato, allo scopo di curarne la migliore ambientazione.

Art. 76

RINVENIMENTI ARCHEOLOGICI

cuando durante i lavori siano rinvenuti elementi di interesse paleontologico archeologico, artistico, storico ecc., il proprie= tario, il Direttore dei Lavori, l'assuntore dei lavori, è obbligato a fare immediata denuncia al Sindaco, il quale è tenuto a far sorvegliare il cantiere e a dare comunicazione agli organi sta= tali competenti, come previsto dalla legge I/6/I939, n° I089 sul= la tutela del patrimonio storico ed artistico.

PARTE IIIº

MORME IGIENICO EDILIZIE = NORME TRANSITORIE

Art. 77

SCARICHI - FOGNATURE - CANNE FUMARIE

I canali delle latrine e degli acquai avranno diametro non inferiore a cm. IO, potranno essere di ghisa, di piombo, di gres di fibrocemento o di altro materiale impermeabile. In basso saranno muniti di sifone ispezionabile e sul tetto di sfiatatoio.

E' inoltre obbligatoria la installazione della colonna di ventilazione dei sifoni degli apparecchi sanitari e dei lavandini delle cucine nelle costruzioni composte da più di tre piani fuori terra ed in tutti gli edifici pubblici di gualsiasi uso e specie al fine di evitare lo svuotamento di detti sifoni a causa della depressione creata dalla discesa delle materie nella canna.

Essi non potranno sporgere dal perimetro dei muri esterni ma dovranno essere incassati nello spessore dei muri stessi, in vani intonacati in cemento non visibili esteriormente e costruiti in modo da impedire qualunque infiltrazione o spandimento.

E' fatto obbligo di scaricare le acque delle latrine e degli acquai nella rete della fognatura, dove essa esiste. Dove non esiste devono essere installate fosse settiche, a tenuta d'acqua, distanti m. 4 dal perimetro della costruzione ed a m. I5 dai pozzi di acqua potabile. Esse dovranno essere ricoperte da uno strato di terra dello spessore non inferiore a cm. 60.

Le caratteristiche delle fosse settiche verranno determinate caso per caso e prescritte dall'Ufficio Tecnico Comunale, di intesa con l'Ufficiale Sanitario. Cuesti potrà inoltre consentire sempre caso per caso, che l'effluente di dette fosse venga immesso in pozzi perdenti e valuterà la efficienza di detti pozzi dando le prescrizioni necessarie per evitare pericoli igienici sopratutto nei riguardi dell'acqua potabile.

Anche le condotte del fumo non dovranno sporgere dalle facce perimetrali degli edifici, per quelle esistenti sarà in facoltà dell'Amministrazione comunale di ordinare l'abolizione o l'incasso nei muti.

Le condotte del fumo debbono avere le bocche di emissione sopra fi tetti o terrazzi, a distanza minima di m. 3 dalle finestre dei locali abitati a quota di almeno un metro più alta del colmo delle coperture.

Art. 78

ACOUE PIOVANE

- E' vietato incanalare acque piovane dei cortili, dei terreni o delle strade private, sul suolo pubblico.
- E' prescritto lo scarico nei condotti comunali o in conformità a quanto stabilito dall'Autorità Comunale.

Le proprietà che attualmente non rispettano le suddette prescri= zioni, sono obbligate ad adequarvisi.

I tetti o terrazzi di ogni faporicato, sia verso la pubblica

di granda di ampiezza sufficiente a ricevere e convogliare in basso le acque picvane, mediante pluviali di discesa in numero ed ampiezza sufficiente.

La parte inferiore dei pluviali di altezza non minore di metri tre a partire dal suolo, dovrà essere incassata nel muro.

Cuesto disposizioni sono pure da applicare ai fabbricati già esistenti, entre il termine che sarà notificato dall'Amministrazio ne Comunale.

Tutti i proprietari di case dovmanno curare la manutenzione dei canali per le acque piovane e provvedere immediatamente al= la riparazione dei guasti che diano luogo a spandimento di acqua sul suolo oubblico.

Art. 79

ISOLIMONTO COPERTURE E MURATURE

I locali sotto tetto o all'ultimo piano devono essere isplati dalla coportura mediante camera d'aria ventilata, alta almeno cm. 30 e mediante uno strato di materiale avente il potere coibente di valere equivalente.

Nagli edifici adibiti ad abitazione anche i muri esterni non portanti devrabno aveze una robustezza ed una coibenza tali da assicurare la protszione acustica e termica, l'igiene ed il decoro delle abitazioni,

Se del tipo a camera d'aria tali muri avranno la cortina ester=
na dello spessore di cm. 12 prima dell'applicazione del rinzaffo,
formato con mattoni pieni o semipleni del tipo UNI, la camera d'ammata di languazza non maggiore di cm. 5 ed il tavolato interno in mattoni forati di qualsiasi tipo e dimensione per formare la cor=
tina esterna.

Le pareti divisorie fra alloggiadiversi dovranno essere del ti= po a doppio tavolato con interposta camera d'arýa.

3rt. 80

INTERCAPATION

E' vietato adibire i piani seminterrati ad uso abitazione o comunque ad attività richiedenti il soggiorno prolungato di persone.

Qualono in costruzioni su terreni a forte pendenze i piani terreni adiniti ad abitazione e comunque ad attività richiedenti la
prolungata permanenza diurna di personé, vengano a trovarsi parzialmente seminterrati, sul lato a monte è obbligatoria la creazione di intercapedini debitamente ventilate tra i muri di soste
gno ed i muri d'ambito dei locali. Tele intercapedine avrà il
fondo della larghezza minima di cm.50 e situata a quota più bassa
di quella del pavimento dei locali.

Il fondo di essa sanà inclinato, impermeabilizzato, ed atto a smaltire le acque modiante allaccio alla rete di fognatura.

L'intercapedine dourà essere acreata.

La suddetta prescrizione vale anche quando l'edificio è contro rialzi o terrapieni.

ISOLAMENTO PAVIMENTO DAI PIANI TERRENI

Sotto il pavimento dei locali a piano terreno adibiti ad uso abitazione, negozi, laboratorio, deve essere sistemata una interacapedine aereata, non minore di cm. 50 o un vespaio efficientemente ventilato dell'altezza di cm. 30.

E' rigorosamente vietato formare il piano di posa per i pavimenti dei locali a pianterreno o seminterrato con detriti di cantiere, rottami o comunque con pietrame non ben lavato o di insudficiente pezzatura.

Art. 82

CORTILI

Salvo che nelle zone del vecchio centro abitato, negli edifici di nuova costruzione sono vietati i cortili chiusi e le chio strine.

I cortili chiusi non dovranno avere larghezza non minore del quinto della superficie delle pareti che lo recingono e comunque non inferiore a mg.25, il lato minimo non potrà essere minore di m.4.-

I cortili aperti dovranno aver larghezza non minore della loro rientranza ed in ogni caso non minore di m. 3.-

I cortili saranno convenientemente pavimentati e forniti dia scarichi a ciusura idraulica, atti a far defluire le acque piova= ne.

Le chiostrine sono tollerate nelle case esistenti del vecchio aggregato per illuminare e ventilare latrine, passaggi, scale, con esclusione di tutti i locali abitabili, non potranno avere lato minore di m. 3,50 e dovranno essere in comunicazione diretta per mezzo di un corridoio con gli spazi esterni del fabbricato in mo= do da assicurare una efficiente aereazione.

Art. 83

LOCALI ABITABILI - ALTEZZA PIANI TERRENI

Ogni ambiente di abitazione deve ricevere luce ed aria di= rettamente dall'esterno.

La superficie minima delle finestre dovrà essere almeno di mq. 1,50 esclusa la parte inferiore della finestra per un'altez= za di cm. 60 dal pavimento.

Anche nei fabbricati esistenti è vietato adibire ad abitaziom ne locali sprovvisti di aria e luce dall'esterno, nonchè i locali interrati, seminterrati e sottotetto.

L'altezza netta dei piani degli edifici adibiti ad abitazione non potrà essere inferiore ai m. 3.-

Nei fabbricati allineati alle strade, i pianterreni, se adibi= ti ad abitazione, dobranno essere sopraelevati di almeno un metro dal piano stradale.

Per i locali adibiti a botteghe, laboratori, uffici, il li= vello del pavimento non dovrà essere inferiore al piano stradale Tale altezza può ridursi a metri tre da pavimento a soffitto, qua= lora il negozio sia sopraelevato di un metro rispetto al piano stradale.

Per gli altri edifici l'altezza interna dei locali sarà di m. 3,50 minima per il piano terrebo e di m. 3 per gli altri piani. La cubatura non potrà essere inferiore a mc. 25 ed il lato minòmo inferiore a m. 2,80.

ArtK 84

SCALE COMUNI

E' vietata la costruzione di scale buie, esse dovranno essere illuminate con finestre aperte sull'esterno. E' tollerata la illuminazione con lucernai, per le scale che disimpegnano due piani compreso il pianterreno.

La larghezza minima delle rampe e dei pianerottoli non potrà essere inferiore a m. I,20.-

Nei fabbricati con più di tre piani fuori terra le rampe affiancate della gabbia delle scale non potranno essere divise l'una dall'altra da muro alcuno.

Art. 85

CORRIDOI

I corridoi e i locali di disimpegno non potranno avere una larghezza inferiore a m. 1,20 e dovranno essere illuminati a lu= ce diretta dall'esterno quando superano la larghezza di ml.8.-

Art. 86

CUCINE

La cubatura minima delle cucine non potrà essere inferiore a mc. I8. Può essere minore nel caso di cucine aperte per un lato in un altro lòcale abitabile. Anche in questo caso però la cuci na dovrà essere munita di propria finestra aprentesi; direttamente dall'isterno, ogni cucina dovrà essere provvista di canna fumaria o di mezzi per l'estrazione di fumo e mapori, di acqua corrente, di acquaio con scarico, di pareti impermeabili e lavabili sino all'altezza di m. 1,70 dal pavimento.

Art. 87

LATRINE

Le latrine dovranno avere una superficie non minore di mg. 1,20 e ricevere luce ed aria direttamente dall'esterno, con fi= nestra avente una superficie non inferiore a mg. 1,50.-

L'accesso deve avvenire soltanto attraverso un disimpegno. Nel locale potranno essere sistemati i normali servizi igie=

nici che dovranno essere sistemati i normali servizi igie= acqua corrente per il lavaggio degli stessi. Ogni latrina avrà le pareti impermeabili e lavabili sino ad almeno m. 1,70 dal pavimen=

Ad ogni colonna di scarico collegante i gruppi soprapposti di servizio dovrà essere abbinata la necessaria colonna di venti= lazione dei sifoni degli apparecchi e di quello al piede della colonna medesima.

In tutti gli edifici di uso collettivo tra latrine o gruppi di latrine e locali di disimpegno, dovrà essere interposto antigabinetto, direttamente ventilato dall'esterno, avente una sola porta di accesso al locale latrina. L'antigabinetto non potrà ospitare altri apparecchi sanitari oltre i lavabi, dovve e lavapiedi.

Per gli edifici di particolare interesse e destinazione e per le latrine ad uso esclusivo delle singole stanze da letto, per le quali è ammesso l'accesso dalle stanze stesse, il Sindaco sentito l'Ufficiale Sanitario, può consentire che le stesse siano munite di respiratore d'aria che dovrà essere xunkikakana attivato da ventilatore meccanico.

CAPITOLO VIº

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 88

MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI

Ogni proprietario è obbligato ad uniformarsi e mantenere iò proprio stabile in conformità alle prescrizioni del presente regolamento, ed in caso di inadempimento sarà diffidato a provevedere entro un termine di tempo stabilito.

Qualora il proprietario non provveda, il Comune potrà di ufficio provvedere all'esecuzione dei lavori a spese del proprietario stesso.

Art. 39

ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successi= vo alla data di pubblicazione dei provvedimenti di approvazione degli Organi competenti.

Sono abrogate le disposizioni precedentemente emanate contrastanti od incompatibili con quelle prescritte dal presente Re golamento.

I lavori non ancora iniziati alla data dell'entrata in vigore del presente regolamento, anche se autorizzati, devono essere eseguiti ine conformità al presente Regolamento.

Art. 90

APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

L'applicazione del presente Regolamento è demandata al Sindaco ed in sua carenza alla Sezione Urbanistica del Provveditorato alle Opere Pubbliche. Adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione nº 26 del 5 Settembre 1959

IL SINDACO Bonora cav. Giovanni

IL SEGRETARIO CAPO Canepa rag. Antonio

PREFETTURA DI SAVONA

N° 6932 Div. IV

Approvato dalla Giunta Provinciale Amministrativa in adunanza del 27/2/1960 col nº 1104 Div. IV

IL PREFETTO f.to Cigliese

Pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per guindici giorni consecutivi dal 31/3/1960 al 15/4/1960, senza opposizioni.

IL SEGRETARIO COMUNALE Canepa rag. Antonio

VISTO: IL SINDACO Bonora cav. Giovanni

Modificato dal Consiglio Comunale con le varianti proposte dal C.P.S. con delibera n° 2 del 20/6/1960.

IL SINDACO
Bonora cav. Giovanni

IL SEGRETARIO COMUNALE Canepa rag. Antonio

Approvata dalla G.P.A. in seduta del 2/7/I960 col nº 2122. Ripubblicato all(Albo Pretorio dal 3/7/ al 17/7/1960, senza oppo-

VISTO: IL SINDACO Giovanni Bonora IL SEGRETARIO COMUNALE Antonio Canepa

Approvato dal Ministero con =provvedimento in data 18/11/1960 nº 2225 - Div. XXIIIº con modifiche.

p. IL MINISTRO
f.to illeggibile

Deliberate le modifiche proposte dal Ministero dei LL.PP. in data 7/2/1961 - Delibera n° 10

IL SINDACO Giovanni Bonora

IL SEGRETARIO Canepa rag. Antonio

Approvato dal Consiglio Provinciale Sanitario il 9/3/1961 e dalla G.P.A. in data 10/3/1961 col nº 4362.

IL PREFETTO f.to Cigliese